



PASQUALE D'ANGIOLILLO  
AVVOCATO

## AVVISO

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA, SEZIONE IV, N. 625/2024, PUBBLICATO L'8.2.2024, RESO NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N. 153/2023.**

\*\*\* \*\*

Con decreto presidenziale n. 625/2024, pubblicato l'8.2.2024, reso nell'ambito del giudizio (R.G. n. 153/2023), il T.a.r. Lazio-Roma, Sezione IV, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

Con il predetto decreto, il Presidente del Tribunale amministrativo regionale ha precisato, in ordine alle prescritte modalità di esecuzione dell'incombente, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente – il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti depositato il 7.2.2024 e del decreto, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- *“la pubblicazione è effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 625, pubblicato l'8.2.2024”;*
- *“lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”.*

Il T.a.r. ha prescritto, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti depositati il 7.2.2024, del decreto n. 625/2024, pubblicato l'8.2.2024 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata *“atti di notifica”*; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato *“atti di notifica”*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti depositati il 7.2.2024 e il decreto n. 625/2024, pubblicato l'8.2.2024.

In esecuzione del predetto decreto si procede, dunque, all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, dandosi atto, a mezzo del presente avviso, di quanto segue:

**(1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, Sezione IV.

R.G. n. 153/2023.

**(2) Nome della parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:**

**Ricorrente:** «SISTEMA CILENTO S.c.p.a. – AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.c.p.a.» (cod. fisc. 03530920655), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, in via F. Palumbo n. 5, in Vallo della Lucania (SA), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Angiolillo

**Amministrazioni intimare:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro p.t.; Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.

### **(3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:**

#### **Estremi dei provvedimenti impugnati**

- a. decreto del 27.11.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per l'assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021, aggiornata alla luce della valutazione assegnata dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023 al Progetto Pilota "Cilento", contraddistinto dal codice identificativo PP0062;
- b. graduatoria definitiva** dei progetti pilota, aggiornata all'esito della valutazione operata sul Progetto Pilota "Cilento", avente codice identificativo PP0062, allegata al citato decreto direttoriale del 27.11.2023 e al verbale n. 19 assunto dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023;
- c. verbale n. 19 stilato dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023**, recante la determinazione del punteggio attribuito al Progetto Pilota "Cilento", contrassegnato dal codice identificativo PP0062, con i relativi allegati;
- d. verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota n. 1 del 22.9.2022, n. 2 del 29.9.2022, n. 3 del 6.10.2022, n. 4 del 13.10.2022, n. 5 del 19.10.2022, n. 6 del 6.12.2022, n. 7 del 13.12.2002, n. 8 del 19.12.2022, n. 9 del 20.12.2022, n. 10 del 10.1.2023, n. 11 del 12.1.2023, n. 12 del 17.1.2023, n. 13 del 19.1.2023, n. 14 del 24.1.2023, n. 15 del 3.2.2023, n. 16 del 21.2.2023 e n. 17 del 22.3.2023, con i relativi allegati;**
- e. comunicato** pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), con il quale è stata resa nota l'adozione del predetto decreto del 27.11.2023;
- f. ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;**

#### **Sunto dei motivi di ricorso**

La controversia tra origine dal ricorso (R.G. n. 153/2023), notificato il 19.12.2022 e depositato al T.a.r. Lazio-Roma il 4.1.2023, pendente innanzi alla Sez. IV, con il quale la «SISTEMA CILENTO S.c.p.a. – AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.c.p.a.» ha originariamente impugnato il provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022, mediante cui il Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto il "rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto pilota" denominato "Cilento", a valere sul bando di cui al decreto 30.7.2021, recante disposizioni attuative per l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali (Bando Pro-

getti Pilota), “*attesa la carenza del necessario requisito di ammissibilità della domanda (domanda pervenuta oltre il termine di presentazione)*”.

La Società ricorrente è stata estromessa dalla procedura, pur avendo dimostrato di aver trasmesso, entro il termine sancito dalla *lex specialis*, l’istanza di contributo, corredata del previsto pacchetto documentale, poiché il messaggio inoltrato non sarebbe stato ricevuto dal sistema per incapienza della casella p.e.c. di destinazione, della quale non è, però, mai stato preventivamente evidenziato il limite dimensionale nel bando, non consentendosi, dunque, ai concorrenti di averne contezza ai fini della partecipazione alla procedura.

Sinteticamente, con l’impugnativa proposta, imperniata su VI motivi di censura, la Società ha contestato che:

- l’inoltro della domanda di aiuto è tempestivamente avvenuto attraverso un messaggio p.e.c., inviato alle ore 23:23 e rispedito alle ore 23:58 del 15.2.2022, recante la proposta progettuale candidata a sovvenzione, con i prescritti allegati, secondo le modalità dettate dalla *lex specialis* ed entro il previsto termine edittole, con l’intervenuta emissione delle ricevute di accettazione;
- il bando non conteneva alcuna disposizione che specificasse la dimensione massima dei messaggi p.e.c. di trasmissione delle istanze, con i pertinenti documenti, né la capienza massima della casella di destinazione;
- le ricevute di avvenuta consegna del messaggio p.e.c. inviato dalla Società ricorrente non erano state emesse dal sistema in ragione del superamento (neppure segnalato) del limite di grandezza dei messaggi di posta elettronica certificata mai reso noto né compreso fra le condizioni e le regole di partecipazione stabilite dalla *lex specialis*;
- l’unica causa di esclusione tassativamente sancita dall’art. 9, comma 2, dell’avviso indittivo della procedura era costituita dall’“invio” dell’istanza a mezzo p.e.c., prima o dopo il termine fissato dal bando (nella fattispecie, assolutamente rispettato);
- la responsabilità dell’estromissione è imputabile unicamente alla P.A. per la mancata esplicazione delle clausole operative che governavano la partecipazione al procedimento avviato e, fra esse, quelle che, in particolare, avrebbero potuto determinare l’esclusione del concorrente;
- il Dicastero ha tralasciato il legittimo affidamento maturato dal proponente nel prendere parte alla procedura secondo la disciplina espressamente contenuta nell’avviso indittivo.

In pendenza del gravame, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 54 del 4.3.2023, il comunicato con il quale è stato dato avviso che, con decreto del 22.2.2023, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di che trattasi, pubblicata sul sito web dello stesso Dicastero, nella quale non è stato incluso il progetto pilota “Cilento”.

Di conseguenza, la Società ricorrente è stata costretta ad impugnare il provvedimento direttoriale con la proposizione di un I ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23.3.2023 e depositato il 6.4.2023, attraverso il quale è stata censurata l’illegittimità per vizi derivati della classifica licenziata.

Successivamente, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 79 del 22.4.2023, il comunicato mediante cui è stato dato avviso che, con decreto del 13.4.2023, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande per l’attribuzione dei fondi a valere sul suddetto bando, dalla quale è stato definitivamente espulso il progetto

pilota “Cilento”.

Indi, la stessa Società ricorrente è stata costretta ad impugnare il provvedimento direttoriale con un II ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 5.6.2023, attraverso il quale è stata censurata l’illegittimità per vizi derivati di tale graduatoria definitiva.

Con ordinanza collegiale n. 11816/2023, pubblicata il 13.7.2023, il T.a.r. Lazio-Roma (Sez. IV) ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami in relazione al I e al II ricorso per motivi aggiunti, la cui pubblicazione è avvenuta sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 25.7.2023, nell’apposita sezione denominata “*Avvisi e atti di notifica*”.

In prosieguo, con il decreto del 27.11.2023, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021, aggiornata alla luce della valutazione assegnata dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023 al Progetto Pilota “Cilento”, contraddistinto dal codice identificativo PP0062.

Tale provvedimento dicasteriale è stato, dunque, impugnato con il III ricorso per motivi aggiunti, per il quale si procede alla notifica per pubblici proclami autorizzata dal Presidente del T.a.r. Lazio-Roma (Sez. IV), con decreto n. 625/2024 dell’8.2.2024.

Con lo stesso mezzo è stato, altresì, richiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto della «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente a riesaminare la domanda presentata dalla «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.», procedendo alla correzione del punteggio assegnato e alla conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di cui innanzi.

L’impugnativa è articolata in III motivi di diritto, a mezzo dei quali sono stati contestati i vizi di seguito rubricati:

\*\*\* \*\*

**I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).**

**1- Il decreto direttoriale del 27.11.2023, con l’allegata graduatoria definitiva aggiornata all’esito dello scrutinio operato dalla Commissione di valutazione con il verbale n. 19 del 13.11.2023, è illegittimo per deficit istruttorio e motivazionale, tale da viziare radicalmente lo scrutinio dell’istanza di contributo del Progetto Pilota “Cilento” (ID PP0062), riverberandosi ineluttabilmente sulla sua collocazione nella classifica definitiva attuativa del Bando Progetti Pilota.**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato alla domanda avanzata dalla «SISTEMA CILENTO» **65,47 punti in luogo degli 84,37 dovuti**, avendo inferto un **indebito “taglio”** al punteggio totale ad essa spettante, **decurtato di 18,90 punti complessivi**, così,

“confinandola” ingiustamente al **posto n. 26** dell’elenco finale (laddove avrebbe dovuto collocarsi al **posto n. 3**), di qui, deprivandola del contributo in ragione dell’“*esaurimento delle risorse*”, destinate ai soggetti responsabili dei patti territoriali utilmente graduati fino all’**undicesima posizione**.

\*\*\* \*\*

**II- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).**

2- Le opzioni predilette dalla Commissione incaricata dal MIMIT nella specificazione dei criteri di selezione dei progetti pilota, come contestate al precedente **punto 1.1**, successivamente alla pubblicazione del bando, hanno **portata innovativa** della stessa “*lex specialis*”, avendone **modificato “in corso d’opera” le modalità di attribuzione dei punti correlati ai diversi indicatori**, connotandosi marcatamente **violative** dei più elementari **principi di trasparenza, par condicio e favor participationis**, posti a caposaldo di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica.

L’Amministrazione procedente ha, infatti, trasgredito il dettame della **predeterminazione dei parametri di assegnazione del punteggio nelle procedure selettive**, avendo perorato, in sede esecutiva, **scelte ultronee e totalmente dissonanti** rispetto alle disposizioni predefinite nell’avviso indittivo.

\*\*\* \*\*

**III- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 6 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).**

3- Il decreto direttoriale del 27.11.2023 di approvazione della graduatoria definitiva e, prim’ancora, il prodromico verbale n. 19 del 13.11.2023 sono illegittimi per la **violazione del giusto procedimento** e, segnatamente, per la **pretermissione delle garanzie partecipative** apprestate a salvaguardia del dispiegarsi effettivo del contraddittorio procedimentale.

\*\*\* \*\*

#### **(4) Indicazione dei controinteressati:**

Sono controinteressati tutti i soggetti inclusi nella graduatoria definitiva adottata dal Ministero delle Imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 27.11.2023, impugnato con il III ricorso per motivi aggiunti, e, segnatamente:

1. CITTÀ METROPOLITANA di GENOVA
2. ZONA OVEST DI TORINO S.R.L.

3. SO.GE.PA.T.- SOCIETA' DI GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE MESSINA S.R.L.
4. PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
5. PROVINCIA DI PADOVA
6. PATTO DUEMILA S.C. A R.L.
7. LAMEZIAEUROPA S.P.A.
8. SVILUPPO BASILICATA NORD- OCCIDENTALE – SOCIETA' CONSORTILE MI-STA A R.L
9. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
10. PROVINCIA DI MODENA
11. COMUNE DI ACIREALE SOGGETTO RESPONSABILE PATTO TERRITORIALE DELLE ACI
12. CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
13. SO.SVI.MA.S.P.A. – AGENZIA DI SVILUPPO DELLE MADONIE
14. PROVINCIA DI LECCE
15. PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO S.C. A R.L.
16. CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
17. SILA SVILUPPO AGENZIA PERMANENTE PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELLA SILA
18. GAL MONGIOIE
19. AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. – AS2
20. UNIONE MONTANA CENTRO CADORE (BL)
21. LANGHE MONFERRATO E ROERO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
22. CONSORZIO PER IL PATTO TERRITORIALE MARSICA
23. PROVINCIA DI FROSINONE
24. PROVINCIA DI VERONA
25. CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA
26. SOCIETÀ CONSORTILE TRIGNO-SINELLO A R.L.
27. PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C. A R.L
28. PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A.
29. COMUNITÀ MONTANA DEL PARTENIO – VALLE LAURO
30. COMUNITÀ MONTANA DEL TABURNO
31. PROVINCIA DI GROSSETO
32. GAL VAL D'ANAPÒ – AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI S.C. A R.L.
33. MURGIA SVILUPPO S.C. A R.L.
34. S.MA.P. S.P.A. - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI
35. SOCIETÀ CONSORTILE SANGROAVENTINO A R.L.
36. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE S.C. A R.L.
37. AGENZIA PROPITER TERRE SICANE S.P.A.
38. SO.SV.I. – SOCIETÀ SVILUPPO IBLEO DEL PATTO TERRITORIALE RAGUSA
39. COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
40. SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DEL TIRRENO COSENTINO S.R.L. - PROMOTIR S.R.L.
41. PROSPETTIVA SUBAPPENNINO S.C. A R.L.
42. INNOVAZIONE E SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA DI CASERTA S.C.P.A
43. COMUNE DI MARTINA FRANCA
44. CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO
45. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI
46. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
47. SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.

48. PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD- EST-BARESE S.R.L.
49. ALTO TIRRENO COSENTINO SCARL
50. CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
51. PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

(5) Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 153/2023) e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

(6) La notifica per pubblici proclami del ricorso è stata autorizzata con il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio-Roma, Sezione IV, n. 625/2024, pubblicato l'8.2.2024, nell'ambito del ricorso (R.G. n. 153/2023).

(7) Testo integrale del ricorso introduttivo depositato il 4.1.2023 e dei suindicati motivi aggiunti depositati il 7.2.2024:

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEPOSITATO IL 4.1.2023

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
– SEZIONE DI R O M A**

Ricorre la “**SISTEMA CILENTO – AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.C.P.A.**” (cod. fisc. 03530920655), in persona del **Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. p.t., avv. Marco SANSONE**, domiciliato per la carica presso la sede legale, in via F. Palumbo n. 5, rappresentato e difeso – giusta procura in calce e in virtù di determinazione n. 2 del 15.12.2022 – dall'**avv. Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K), con il quale elegge domicilio digitale corrispondente all'indirizzo p.e.c. ([avv.pasquale.dangiolillo@pec.it](mailto:avv.pasquale.dangiolillo@pec.it)), contenuto nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 0974-1921192),

**c o n t r o**

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO), in persona del Ministro p.t.,**

**nei confronti di**

- **UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – UNIONCAMERE, in persona del legale rappresentante p.t.;**

PER L'ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -:

**g.** del provvedimento prot. n. **360416 del 20.10.2022**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), comunicato in pari data a mezzo p.e.c., con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del Progetto Pilota, con indicativo PP0062,

denominato “Cilento”, a valere sul bando di cui al decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 30.7.2021, recante disposizioni attuative per l’assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.L. 30.4.2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 28.6.2019, n. 58) e del decreto interministeriale del 30.11.2020 (Bando Progetto Pilota);

- h. ove e per quanto di ragione, della **comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. 276933 del 21.7.2022**, resa, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7.8.1990, n. 241, dal Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
- i. ove e per quanto di ragione, della **nota p.e.c. del 21.2.2022**, avente ad oggetto “*Richiesta di informazioni in merito alla spedizione della domanda di partecipazione al bando per la realizzazione di Progetto Pilota Cilento*”, trasmessa dalla Segreteria della VIII Divisione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
- j. dei **verbali, degli atti istruttori, preparatori e propedeutici** al provvedimento finale, di estremi e contenuto ignoti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- k. ove e per quanto di ragione, ove pubblicata, della **graduatoria definitiva**, di estremi e contenuto ignoti, recante i Progetti Pilota ammessi a finanziamento, nella parte in cui non è incluso il Progetto Pilota “Cilento” in quanto escluso con l’impugnato provvedimento prot. n. 360416/2022, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- l. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

**n o n c h é**

**PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DI NULLITÀ /O L’ANNULLAMENTO**

dell’art. 9, comma 6, del bando suddetto, liddove è stabilito che “***Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l’ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto responsabile proponente***”, avendo previamente disposto che “***Le domande di assegnazione dei contributi devono essere TRASMESSE al soggetto gestore esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto responsabile proponente al seguente indirizzo PEC [progetti.pilota@legalmail.it](mailto:progetti.pilota@legalmail.it) a partire dal [13.10.2021] quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022. Saranno***

**automaticamente escluse le domande INViate prima e dopo tali termini.** Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande”.

\*\*\* \*\*

## **DATI DI FATTO.**

1- Con **decreto del 30.7.2021**, la **Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero per lo sviluppo economico (MiSE)**, ora **Ministero delle imprese e del made in Italy**, ha indetto, in attuazione dell’art. 28, comma 3, del D.L. 30.4.2019, n. 34 (convertito dalla L. 28.6.2019, n. 58), e dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 30.11.2020, la procedura di assegnazione di contributi per la realizzazione di **“Progetti Pilota”** volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei “soggetti responsabili” dei **patti territoriali** ancora operativi.

2- La *lex specialis* ha individuato **“Unioncamere”** quale “soggetto gestore” dell’intervento agevolativo (art. 3), stanziato le risorse ammontanti a complessivi **€ 105.000.000,00** (art. 4), indicato le **PMI** e gli **enti locali** quali “soggetti beneficiari” (art. 8) e definito gli indicatori per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l’attuazione delle misure (art. 7).

3- L’**art. 6** del bando ha, in particolare, stabilito che ciascuna progettualità dovesse essere costituita da **interventi imprenditoriali** (capo II) e/o **interventi pubblici** (capo III) tra loro coerenti e riguardare una, o al massimo due, delle indicate tematiche, concernenti:

- a. **competitività del sistema produttivo;**
- b. **valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;**
- c. **transizione ecologica;**
- d. **autoimprenditorialità;**
- e. **riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.**

7- È essenziale puntualizzare, ai fini d’interesse, che l’**art. 9** dell’avviso indittivo, nel chiarire, al comma 1, che *“l’assegnazione dei contributi ai soggetti responsabili avviene sulla base di una **procedura valutativa a graduatoria**”*, ha scandito **modalità e termini di presentazione delle istanze di aiuto**, disponendo, in particolare, che:

- **“Le domande di assegnazione dei contributi devono essere trasmesse al soggetto gestore esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del**

**soggetto responsabile proponente al seguente indirizzo PEC [progetti.pilota@legalmail.it](mailto:progetti.pilota@legalmail.it) a partire dal [13.10.2021] quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022. Saranno automaticamente escluse le domande INViate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande”** (comma 2);

- **“Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l’ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto responsabile proponente”** (comma 6).

**8-** È sulla base di tali disposizioni che, alle **ore 23:23 del 15.2.2022**, la **“SISTEMA CILENTO – AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.C.P.A.”** (**“Sistema Cilento”**) ha inviato, mediante messaggio di posta elettronica certificata, spedito dalla propria casella **[sistemacilento@pec.it](mailto:sistemacilento@pec.it)** e indirizzato all’indicata casella **[progetti.pilota@legalmail.it](mailto:progetti.pilota@legalmail.it)**, la **domanda di partecipazione** all’anzidetta procedura, corredata della prescritta documentazione, candidando a contributo il **Progetto Pilota denominato “Cilento”** per il complessivo importo di **€ 9.974.803,79**.

**9-** Eseguita l’operazione, il responsabile della trasmissione del plico informatico ha, però, constatato che, decorso un congruo lasso temporale dall’inoltro, era stata recapitata all’*account* di spedizione solo la **ricevuta di accettazione** del *provider* del mittente (Aruba), non pervenendo la **ricevuta di avvenuta consegna** del *provider* del destinatario (Infocert).

Sicché, stante l’approssimarsi della scadenza del termine ultimo di invio fissato dal bando, per scrupolo e cautela, alle **ore 23:58** dello stesso **15.2.2022**, ha provveduto ad un ulteriore invio dell’istanza e del pacchetto documentale, parimenti registrato per la sola accettazione.

**10-** Il **giorno successivo (16.2.2022)**, pur nella consapevolezza che la ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio p.e.c. potesse essere recapitata anche a distanza di diverse ore, la Società ha, comunque, **segnalato e documentato l’accaduto**, con immediatezza, all’indirizzo p.e.c. riportato nella *lex specialis* riconducibile al “soggetto gestore” (**[progetti.pilota@legalmail.it](mailto:progetti.pilota@legalmail.it)**) e ai recapiti del MiSE (**[dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it)**), compreso quello dedicato alle informazioni sul bando (**[info@bandoprogettipilota.it](mailto:info@bandoprogettipilota.it)**).

Tanto, **rappresentando esattamente** che, dopo aver trasmesso la domanda ed i relativi allegati all'indirizzo indicato nell'avviso, anche a seguito della ripetizione dell'invio, il sistema aveva restituito le sole due ricevute di accettazione delle p.e.c. allegate, ma non quelle di avvenuta consegna, chiedendo "**di voler confermare la ricezione della documentazione**".

**11-** Tale nota è stata riscontrata dal Dicastero soltanto il **21.2.2022**, quando la Segreteria della VIII Divisione, ha evidenziato, **per la prima volta**, via p.e.c., che "**la dimensione massima garantita di un messaggio presso la PEC progetti.pilota@legalmail.it è pari a 100 MB ed è garantita la ricezione di un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB**".

Indi, dopo aver ritrascritto l'**art. 9** del bando, ha richiesto "**di trasmettere tramite PEC alla casella progetti.pilota@legalmail.it la domanda di assegnazione dei contributi unitamente alla documentazione e a ogni evidenza a riprova dell'avvenuto invio della medesima domanda entro i termini previsti dal decreto 30 luglio 2021**".

**12-** Acclarata tale comunicazione, la "Sistema Cilento", il **22.2.2022**, seguendo pedissequamente le indicazioni del MiSE, ha **reinoltrato** – con **tre distinti invii in sequenza** – l'originario messaggio p.e.c. del 15.2.2022, con il corredo della documentazione già spedita.

Contestualmente, la Società ha rimesso, come sollecitata dal Ministero, le **evidenze a comprova** dell'avvenuta trasmissione della domanda entro i termini di scadenza dell'avviso, comprendendovi gli *screenshot* della p.e.c. del 15.2.2022, degli allegati, della ricevuta di accettazione e dell'*header* p.e.c. con il *Message Id* identificativo, come prodotto dal sistema.

**13-** Il successivo **1.3.2022**, la Struttura di Supporto, con messaggio p.e.c., spedito dall'indirizzo *progetti.pilota@legalmail.it*, identificato con **prot. n. 519/2022**, ha dato "**conferma che è stata ricevuta la domanda di assegnazione di contributi per il Bando in oggetto, a cui è stato attribuito il codice identificativo PP0062**".

**14-** All'esito dell'istruttoria svolta da Unioncamere, il Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MiSE ha, tuttavia, recapitato alla Società, a mezzo p.e.c., la **nota prot. 276933 del 21.7.2022**, comunicando, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7.8.1990, n. 241, **motivi ostativi all'accoglimento del Progetto Pilota "Cilento"**.

Nel procedere in tali sensi, il dirigente ministeriale ha preavvisato la "**non ammissione**" **alle agevolazioni**, facendo **unicamente** riferimento alla domanda di contributo

ripresentata il **22.2.2022** (prot. n. **456, 457, 458, identificativo PP0062**), assumendo che, in seguito all'istruttoria svolta da Unioncamere, *“non sono state soddisfatte tutte le condizioni ai fini del prosieguo dell'iter agevolativo”*, in quanto **“la domanda di agevolazione risulta essere pervenuta all'indirizzo PEC progetti.pilota@legalmail.it, in data 22 febbraio 2022, quindi oltre il termine ultimo previsto per il 15 febbraio 2022. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato decreto, le domande inviate dopo tale termine sono automaticamente escluse”**.

**15-** Su tali prodromi, la “Sistema Cilento” ha proposto, con p.e.c. dell'**1.8.2022**, acquisita al prot. n. 287650 del 2.8.2022, dettagliate **controdeduzioni**, lamentando:

- la **mancata indicazione, nelle disposizioni evidenziali del bando, della dimensione massima garantita per l'utile acquisizione del messaggio p.e.c. di invio della domanda, completo dei previsti allegati documentali;**
- la **disparità di accesso alla procedura fra i partecipanti**, determinandosi una **sperequazione** tra quelli che hanno casualmente prodotto documenti con dimensioni rientranti nel limite dimensionale e quelli che, invece, hanno travalicato tali dimensioni;
- l'**assoluta carenza nella ricostruzione dei fatti** che, come rilevabile dalla corrispondenza intercorsa tra soggetto responsabile e MiSE con riferimento ai messaggi p.e.c. del 16 e del 21.2.2022, hanno determinato la rispedizione del messaggio recante la domanda;
- l'**avvenuta comunicazione alla Sistema Cilento, soltanto con la nota prot. 276933 del 21.7.2022, del numero e della data di protocollo delle tre p.e.c. di reinoltro del 22.2.2022**, a fronte dell'avvenuta comunicazione da parte della Struttura di Supporto, mediante p.e.c. dell'1.3.2022, dell'attribuzione al Progetto Pilota “Cilento” del codice identificativo PP0062, in virtù del quale era desumibile che la domanda fosse stata ammessa alla fase di valutazione.

**16-** Sta di fatto, però, che il **20.10.2022**, il predetto Direttore generale ha notificato, sempre attraverso p.e.c., il **provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022**, con il quale ha disposto il **diniego della domanda di assegnazione del contributo** avanzata dalla “Sistema Cilento”.

**17-** A tanto è pervenuto il dirigente apicale premettendo che le osservazioni prodotte dalla Società non sarebbero *“accoglibili”* in quanto **“non è stato dimostrato dall'onerato che l'omesso perfezionamento della procedura telematica di consegna della domanda e dei relativi allegati entro i termini siano imputabili a**

**caso fortuito o a forza maggiore, anche nella prospettiva del fatto del terzo”.**

**18-** Nel dettaglio, il Direttore del MiSE ha evidenziato che:

- non sarebbe stata offerta *“prova della riconducibilità dell’omessa consegna delle PEC ad un problema di “capienza” degli indirizzi di posta elettronica, del mittente o del ricevente”*;
- costituirebbe *“fatto notorio che gli indirizzi di posta elettronica rilasciati dai provider prevedano dei limiti nella dimensione dei messaggi; inoltre, tanto il provider dell’indirizzo mail indicato nel Bando quanto quello che ha rilasciato l’indirizzo PEC all’interessato, sui propri siti web, segnalano detti limiti dimensionali, invitando gli utenti a prestare attenzione all’estensione dei file allegati”*;
- *“l’invio in assoluta prossimità della scadenza fissata dal Bando denot[erebbe] un difetto di diligenza da parte del soggetto obbligato e, conseguentemente, una piena imputabilità allo stesso della tardività dell’invio, tanto da precludere qualsivoglia rimessione in termini”*, trattandosi di *“condotte rimproverabili tenute dal soggetto che le invoca a giustificazione”*;
- sarebbe *“difettata”* ogni *“deduzione (ancor prima che di dimostrazione) da parte dell’istante di una disfunzione del sistema telematico nei giorni successivi alla scadenza fissata dal Bando, atteso che questi, pur potendosi tempestivamente avvedere, utilizzando la normale diligenza, del mancato perfezionamento della procedura, in ragione del mancato ricevimento degli avvisi di consegna delle PEC (previsti dal sistema), ha re-inoltrato la domanda e gli allegati ben 7 giorni dopo la scadenza”*.

**28-** In definitiva, servendosi di tali **pseudomotivazioni**, il Dicastero ha concluso per il **“rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto pilota”**, rappresentando *“l’impossibilità di prosecuzione del relativo iter agevolativo”, “attesa la carenza del necessario requisito di ammissibilità della domanda (domanda pervenuta oltre il termine di presentazione)”*.

**29-** Allo stato **non risulta pubblicata la graduatoria finale** dei Progetti Pilota ammessi a contributo, non essendo individuabili i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Sin da tali notazioni fattuali, emerge, però, l’erroneità, *de facto et de jure*, del provvedimento reiettivo impugnato, la cui illegittimità va sanzionata con l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia e/o adozione di idonee misure cautelari – per i seguenti

**MOTIVI:**

I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241; ARTT. 3, 4, 5 E 6 D.P.R. 11.2.2005, n. 68; NOTE TECNICHE DEL D.M. 2.11.2005) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CLARE LOQUI* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).

1- Il provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022 è manifestamente illegittimo per palese difetto dei presupposti e per evidente carenza istruttoria e motivazionale, tali da viziare, in radice, l’assunzione ed infirmare la ricezione della domanda di aiuto avanzata dalla “Sistema Cilento”.

Come anticipato, il Ministero dello sviluppo economico ha **indebitamente estromesso** la Società di gestione del patto territoriale cilentano dal novero dei soggetti ammessi a beneficiare delle risorse stanziare per l’implementazione dei “Progetti Pilota” avendo inferito che la “**domanda di assegnazione del contributo**”, sarebbe stata inammissibile in quanto “**pervenuta oltre il termine di presentazione**”.

Tuttavia, così procedendo, il MiSE ha **incredibilmente ribaltato** sull’incolpevole ricorrente le conseguenze della mancata ricezione dell’avviso di avvenuta consegna del plico informatico inoltrato via p.e.c., contenente la domanda di aiuto, con il relativo corredo documentale, benché tale evenienza sia stata determinata esclusivamente dall’**incapienza della casella di destinazione, senza averne preventivamente evidenziato i limiti dimensionali nel bando e, dunque, non consentendo ai partecipanti di averne contezza ai fini della partecipazione alla procedura.**

Si tratta, però, di un **macroscopico “abbaglio”**.

1.1- È di **incontestabile** evidenza documentale che il **15.2.2022**, termine di presentazione delle domande sancito dalla “legge di concorso”, la Società ha **inviato** l’istanza di agevolazione del Progetto Pilota “Cilento” procedendo con una **prima trasmissione**, alle **ore 23:23**, e, a seguito della mancata acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, per scrupolo e cautela, con una **seconda**, alle **ore 23:58**, attendendone l’esito.

È **dimostrato**, altresì, che il **16.2.2022** la “Sistema Cilento”, non avendo ricevuto

neppure la ricevuta di avvenuta consegna relativa al secondo invio, ha domandato la **conferma** della ricezione allo stesso Dicastero, il quale ha, però, riscontrato la richiesta **solo dopo 5 giorni (21.2.2022), invitando a reinviare l'istanza di assegnazione del contributo**, con i relativi allegati, nonché le **evidenze dell'intervenuta spedizione originaria** entro i termini fissati dall'avviso indittivo della procedura.

A tanto ha, quindi, provveduto l'Agenzia di sviluppo cilentana il **22.1.2022**, in ossequio alle indicazioni ricevute, rimandando, nell'immediato, tutto il pacchetto già **comprovatamente** trasmesso il 15.2.2022.

È, ancora, **incontroverso** che la **stessa *lex specialis* non contenesse alcuna clausola che dettasse, in termini limpidi, puntuali ed inequivoci, un limite massimo di dimensionamento dei files da inoltrare né indicasse gli estremi della capacità recettiva della casella di destinazione**, essendo stato reso noto alla "Sistema Cilento" **solo con la nota p.e.c. del 21.2.2022** che **"la dimensione massima garantita di un messaggio presso la PEC [progetti.pilota@legalmail.it](mailto:progetti.pilota@legalmail.it) è pari a 100 MB ed è garantita la ricezione di un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB".**

Cosicché, è manifesto che il concorrente non era posto nella condizione di conoscere *a priori* che, quantunque la p.e.c. di destinazione ([progetti.pilota@legalmail.it](mailto:progetti.pilota@legalmail.it)) potesse ricevere messaggi di portata fino a 100 MB, le domande inoltrate avessero la certezza di andare a buon fine solo se rientranti nel **peso massimo caratteristico** di 70MB, superato il quale "rischiavano" di non essere accettate dal sistema di posta elettronica certificata in uso al *provider* dell'indirizzo p.e.c. del destinatario.

**Su tali premesse il Dicastero non avrebbe potuto "cestinare" l'istanza di che trattasi per plurime, concorrenti ragioni.**

**a-** Per un compiuto inquadramento dell'*ordo quaestionum*, è fondamentale premettere che, come noto, la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare messaggi con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta che dà la certezza dell'invio e della consegna al destinatario.

I gestori certificano, infatti, con le proprie, rispettive "ricevute" che il messaggio è stato spedito, consegnato e non alterato: in ogni avviso inviato è apposto anche il riferimento temporale che documenta data e ora di ognuna delle operazioni descritte.

Gli stessi gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esservi dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Di conseguenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema, a una determinata data e ora, del messaggio p.e.c. contenente l'allegato notificato, è sufficiente a far ritenere **perfezionata e pienamente valida la trasmissione**.

Segnatamente, il **D.P.R. 11.2.2005, n. 68**, recante il **“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”**:

- stabilisce, all'**art. 3**, a modifica del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che **“IL DOCUMENTO INFORMATICO TRASMESSO PER VIA TELEMATICA SI INTENDE SPEDITO DAL MITTENTE SE INVIATO AL PROPRIO GESTORE, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”**;
- chiarisce, all'**art. 4**, che la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge, con la precisazione, contenuta al **comma 6**, che **“la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6”**;
- dispone, inoltre, all'**art. 5**, in merito alle modalità di inoltro a mezzo p.e.c., che **“il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”**;
- prevede, poi, all'**art. 6, comma 1**, che **“IL GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTILIZZATA DAL MITTENTE FORNISCE AL MITTENTE STESSO LA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE NELLA QUALE SONO CONTENUTI I DATI DI CERTIFICAZIONE CHE COSTITUISCONO PROVA DELL'AVVENUTA SPEDIZIONE DI UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA”**, laddove **“il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna”**.

È fondamentale rilevare, altresì, che la **Nota 12 del 5.10.2015**, inclusa nelle **Note integrative alle “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”** allegate al **D.M. 2.11.2005**, specifica le codifiche, legate agli eventi che generano avvisi di mancata consegna, che un gestore deve utilizzare sia nella parte testuale sia nel *file daticert.xml* degli **avvisi di mancata consegna**, includendovi, per quanto d'interesse nel presente giudizio, anche

la “7. Casella piena” e la “8. Messaggio troppo grande” e precisando, in particolare, che “L’evento 8. fa riferimento a una dimensione limite stabilita dal Gestore ricevente”.

È, pertanto, sancito che, in siffatta evenienza, **il gestore del ricevente è tenuto a trasmettere un avviso di mancata consegna recante proprio la specificazione di tali eventi.**

Ne consegue che, nella situazione controversa, assumono giuridico rilievo:

- da un canto, ai fini della validità dell’**“invio”**, l’attestazione da parte del *provider* gestore della p.e.c. del mittente mediante la **“ricevuta”** di **“avvenuta accettazione”**;
- dall’altro, ai fini della conoscenza della mancata consegna del messaggio per casella piena o superamento dei limiti dimensionali, l’**avviso del provider gestore della p.e.c. del destinatario contenente la codifica summenzionata.**

Sulla scorta di tali premesse, è, quindi, manifesto che **il Dicastero non avrebbe mai potuto espellere la “Sistema Cilento” dalla procedura**, ritenendo carente il requisito di ammissibilità della domanda giacché **“pervenuta”**, a suo dire, oltre il termine del 15.2.2022 dettato per la sua proposizione:

- sia perché la ricorrente **ha dimostrato di aver validamente inviato la domanda e gli allegati**, introitando la ricevuta di avvenuta accettazione del *provider* gestore della propria p.e.c.;
- sia perché la stessa deducente **non ha mai ricevuto l’avviso del provider gestore della p.e.c. di destinazione per casella piena o superamento dei limiti dimensionali.**

**b-** Va, in proposito, osservato, in primo luogo, che l’**art. 9, comma 2**, dell’avviso indittivo della procedura ha stabilito:

- da un canto che **le domande di assegnazione dei contributi dovessero essere “TRASMESSE al soggetto gestore esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto responsabile proponente”**, indicandone l’indirizzo (*progetti.pilota@legalmail.it*) nella finestra temporale compresa tra il 13.10.2021 e il 15.2.2022;
- dall’altro, che **“Saranno automaticamente escluse le domande INVIATE prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande”**.

Orbene, nel caso di specie, il *provider* mittente ha attestato il perfezionamento dell’invio

mediante la **ricevuta di accettazione** di entrambi i messaggi p.e.c. trasmessi dalla “Sistema Cilento” il **15.2.2022** all’indirizzo indicato dalla *lex specialis*, indicanti, per il primo, le **ore 23:23** e, per il secondo, le **ore 23:58**.

Né il *provider* ricevente ha restituito un **avviso di mancata consegna** per “**7. Casella piena**” e tantomeno per “**8. Messaggio troppo grande**”, non dando alcuna contezza, in particolare, della “**dimensione limite stabilita dal Gestore ricevente**” per i messaggi in entrata e, quindi, dell’“incapienza” della casella di destinazione che, a giudizio dell’Amministrazione intimata, avrebbe provocato il “corto circuito” tra l’inoltro e la consegna della domanda.

Non si può, dunque, addebitare all’Agenzia di gestione del patto territoriale cilentano:

- né di non aver “**inviato**”, nei termini previsti, la richiesta di finanziamento, come richiesto dalla *lex specialis*;
- né di aver peccato di un “**difetto di diligenza**”.

\*\*\* \*\*

**1.2-** A detrimento di tali conclusioni, onde giustificare l’espulsione della “Sistema Cilento” dal procedimento in parola, non può legittimamente invocarsi il **comma 6** dello stesso **art. 9** del bando, il quale prevedeva:

- per un verso, che “Come **data di presentazione della domanda** è assunta la **data e l’ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2**”;
- per altro verso che “**La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto responsabile proponente**”.

Si tratta, infatti, di **clausole assolutamente invalide ab imis e, comunque, illegittime** e, pertanto, devono essere **dichiarate nulle e/o annullate**.

a- Vale, invero, evidenziare che è canone ordinamentale pacifico che **il regime riferibile al termine della presentazione delle domande di contributo trasmesse a mezzo p.e.c. non può che sottostare alle concrete possibilità, per il richiedente, di dominare la procedura, nella tempistica**.

È dirimente osservare, a tal uopo, che, *in subjecta materia*, la giurisprudenza (T.a.r. Sardegna, Sez. II, 15.3.2022, n. 178; Id., 16.8.2021, n. 597) ha puntualmente considerato che “**La trasmissione dell’istanza deve avere come elemento di riferimento (ai fini della redazione della graduatoria, in applicazione del criterio cronologico) l’invio che la parte compie, trasferendo la domanda al di fuori della propria sfera di azione**.”

*Senza che possa interferire la “tempistica” successiva (che può essere molto differenziata a causa di fattori esterni e del tutto estranei alla volontà del partecipante, quale, ad esempio è la velocità della rete).*

***I principi fondamentali che debbono sostenere la procedura implicano che i partecipanti debbono essere posti in par condicio, evitando che elementi o fattori non rientranti nella disponibilità dell’interessato possano influire negativamente nell’elaborazione della graduatoria finale cronologica [...].***

***Il rilascio delle ricevute di “accettazione” e di “avvenuta consegna” non dipende dalla volontà del richiedente, ma dalla velocità della rete utilizzata, dalla pesantezza dei file contenuti nell’istanza, e dalla celerità dei Gestori di posta elettronica certificata (del mittente e del destinatario).***

***Tutti elementi che non rientrano nella “disponibilità” del soggetto partecipante e che non possono essere preventivamente valutati dall’interessato [...].***

*Viene in rilievo, quindi, con effetti dirimenti, il concetto di “esigibilità” delle conoscenze e degli adempimenti della parte, con esclusione di pretese che attengono all’intervento di terzi soggetti (analogamente a quanto avviene con la notifica di un atto giudiziario).*

*Non possono, cioè, essere posti come rilevanti elementi che sfuggono alla possibilità concreta di intervento da parte del partecipante alla selezione.*

***Al partecipante non può essere richiesto, essenzialmente, di “subire” la tempistica di azioni assegnati a terzi gestori, né di “indovinare” quali possono essere i ritardi connessi alla trasmissione via PEC.***

***Al concorrente può essere richiesto solo di gestire le proprie azioni e gli effetti da queste scaturiti vanno valutate, in questo caso, in riferimento al compiuto “invio” della domanda”.***

Ne consegue che il Ministero dello sviluppo economico:

- **illegittimamente** ha presupposto alla validazione del termine di presentazione dell’istanza non la ricevuta di accettazione, attestante la trasmissione, ma la ricevuta di avvenuta consegna, recante il termine di ricezione, ossia un elemento/fattore non rientrante nella sfera di azione del concorrente;
- **erroneamente** ha **omesso** di approfondire e vagliare, pur disponendo delle prove fornite dalla “Sistema Cilento con la nota p.e.c. del 22.2.2022, il momento nel quale la Società ha effettivamente **“inviato”** la domanda, rifiutandosi di considerare che l’evento successivo non rientrasse nella sfera di disponibilità della ricorrente né era

stato previamente contemplato in alcuna disposizione dal bando di concorso che disponesse un “**peso-limite**” al messaggio di posta elettronica, così da metterla in condizione di prendere consapevolmente parte alla procedura.

**b- Sotto diverso ed ulteriore profilo, l'anzidetta disposizione va dichiarata nulla e/o annullata perché lo stesso Dicastero non avrebbe potuto introdurre nella *lex specialis* una clausola palesemente esorbitante rispetto agli adempimenti che possono essere ragionevolmente e proporzionalmente richiesti a ciascun concorrente.**

Ciò facendo dipendere il positivo esito della partecipazione alla procedura non dal tempestivo svolgimento degli incombeni spettanti al candidato ma dalla capacità organizzativa e/o dal funzionamento del sistema di ricevimento delle p.e.c. prescelto dalla stessa struttura procedente, peraltro, lo si ribadisce, in carenza di qualsivoglia preventiva informazione.

Il citato comma 6 dell'art. 9 dell'avviso di selezione si pone, infatti, in violazione del principio generale dell'ordinamento secondo il quale **le domande di partecipazione ai procedimenti di tipo concorsuale devono intendersi tempestivamente inoltrate nel momento in cui il richiedente ha nei termini indicati “spedito” la richiesta di partecipazione, osservandone le prescritte formalità, e non nel momento in cui l'Amministrazione che indice la selezione abbia anche “ricevuto” la domanda stessa.**

Come sapientemente affermato da codesto ecc.mo T.a.r. Lazio, *“un simile principio è ricavabile [...] dalla giurisprudenza costituzionale in materia di notifica degli atti giudiziari (Corte cost., 26.11.2002, n. 477; Corte cost., 23.1.2004, n. 28), le cui conclusioni ben possono essere estese alla più generale tematica delle comunicazioni tra cittadini e P.A.”*. *In questa specifica direzione risulterebbe, infatti, palesemente irragionevole ricollegare un determinato effetto di decadenza al ritardo, nel compimento di una determinata attività, riferibile non al richiedente (ossia colui che inoltra la domanda di partecipazione al concorso) ma a soggetti diversi da esso (in questo caso, la stessa P.A. che indice il concorso) o meglio ad un segmento di attività del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Una volta che quest'ultimo abbia efficacemente posto in essere tutte le attività a lui direttamente imposte (in questo caso: tempestivo inoltro della domanda entro la data del 4 aprile 2020 ed utilizzo della PEC) alcuna forma di responsabilità né tanto meno alcun effetto decadenziale potrebbe essere allo stesso addebitato. Nei termini anzidetti la disposizione dell'avviso, nella parte in cui stabilisce che la domanda deve “pervenire”*

**alla PA entro un dato termine (con correlato onere di attestarne la “consegna” via PEC), si rivela dunque illegittima per la violazione dei suddetti principi”** (T.a.r. Lazio-Roma, Sez. I-quater, 16.11.2020, n. 12002).

A chiusura sistematica, il Consiglio di Stato (Sez. V, 28.4.2020, n. 2710) ha puntualmente evidenziato, altresì, che **“una volta richiesta la forma comunicativa della posta elettronica certificata (in specie, ex art. 7, comma 1, della convenzione), non può che farsi riferimento alla ricevuta d’accettazione per l’individuazione del momento dell’invio della comunicazione, atteso che prima di detta ricevuta non esiste ancora un “invio certificato”** (cfr. al riguardo, in particolare, l’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 68 del 2005, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3», il quale stabilisce che «il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata»).

Quanto alla concreta applicazione del principio nei diversi settori dell’ordinamento, è qui sufficiente il richiamo in analogia all’art. 3-bis, comma 3, l. n. 53 del 1994 in materia di notifiche processuali a mezzo pec, a tenore del quale «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68», mentre per il destinatario ha rilievo il diverso momento in cui viene generata la (distinta) ricevuta di avvenuta consegna, prevista dall’articolo 6, comma 2, del medesimo d.p.r. n. 68 del 2005.

Il che del resto è previsto pure per i depositi processuali eseguiti a mezzo pec nell’ambito del cd. “processo amministrativo telematico”, atteso che sia l’art. 9, comma 3, d.p.c.m. n. 40 del 2016, sia l’art. 7, comma 5 del relativo all. A), recante specifiche tecniche, fanno riferimento alla ricevuta di accettazione per l’individuazione del tempo del deposito, sempreché esso sia pervenuto a buon fine.

**Deve dunque ritenersi ragionevole e conforme al sistema la regola che, nello stabilire l’attribuzione del numero d’ordine in base all’“invio” di comunicazione a mezzo pec, faccia riferimento alla data e ora indicate nella ricevuta di avvenuta accettazione del relativo messaggio”.**

\*\*\* \*\*

**1.3- Non va disatteso, ancora, che il comportamento della “Sistema Cilento” non**

**può essere sanzionato con l'esclusione dal procedimento selettivo giacché ritenuto improntato a negligenza**, come inammissibilmente rilevato dalla P.A.

E ciò dal momento che la Società si è puntualmente adoperata per garantire il tempestivo (15.2.2022) e rituale (a mezzo p.e.c.) **invio** della domanda di partecipazione inoltrando:

- **due p.e.c.**, con il plico documentale allegato, alle ore 23:23 e alle ore 23:58 dell'anzidetto termine finale;
- **un'ulteriore p.e.c. il 16.2.2022** di richiesta di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda di agevolazione.

Dopodiché, avendo avuto riscontro dal MiSE a tale ultima istanza solo il 21.2.2022, ha immediatamente trasmesso **altre tre p.e.c. il 22.2.2022**, riallegando esattamente gli stessi *files* già inoltrati *ab origine* (come agevolmente verificabile) e provando l'avvenuta spedizione della domanda nel termine previsto.

L'incombente principale risulta, d'altra parte, ampiamente attestato dalle ricevute di "accettazione" dell'istanza stessa, dovendosi piuttosto ascrivere la sua mancata "consegna" ad una **défaillance organizzativa della P.A.** (casella di posta incapiente) mai preavvisata con apposita disposizione della *lex specialis*.

E tanto anche in ossequio al **divieto di aggravio del procedimento** di cui all'art. 1, comma 2, della L. 7.8.1990, n. 241.

Avendo, dunque, la "Sistema Cilento" adeguatamente e sufficientemente **osservato** il *quid minimum* di diligenza che si potesse prudentemente attendere (tempestiva spedizione della domanda via p.e.c.), la Società avrebbe dovuto essere inserita tra gli aventi diritto ad accedere alla graduatoria delle istanze finanziabili.

In conclusione, come già statuito, in analoga vicenda, da codesto ecc.mo T.a.r. Lazio-Roma (Sez. II-*quater*, 29.9.2021, n. 10041), "***l'Amministrazione ministeriale ha illegittimamente disposto l'esclusione dell'istanza di contributo, ritenendola tardivamente presentata, senza considerare che la "causa" del ritardo era imputabile unicamente all'Amministrazione stessa, dipendendo da "vizi" d'origine del sistema di acquisizione e gestione delle istanze mediante la piattaforma telematica***".

Ne discende l'illegittimità dell'operato del Ministero dello sviluppo economico, il quale ha ingiustamente fatto ricadere sull'Agenzia di sviluppo del Cilento l'insuccesso del (pur tempestivo) invio della domanda con i relativi allegati, con conseguenze esiziali che prescindono *in toto* dalla sua volontà e dalla sua capacità di controllo.

\*\*\* \*\*

II- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), 12 DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CLARE LOQUI* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CONTRARIUS ACTUS*.

2- Posto che, come comprovato, la domanda di agevolazione della “Sistema Cilento” è stata effettivamente **inviata** nel termine prescritto dal bando, l’estromissione è stata provocata dalla mancata produzione, da parte del *provider* dell’indirizzo p.e.c. del destinatario, della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio p.e.c. spedito dalla Società mediante il *provider* dell’indirizzo p.e.c. del mittente.

Solo con la **nota p.e.c. del 21.2.2022** la Segreteria della VIII Divisione del Ministero dello sviluppo economico ha, **per la prima volta**, adottato “*in merito*” che “***la dimensione massima garantita di un messaggio presso la PEC progetti.pilota@legalmail.it è pari a 100 MB ed è garantita la ricezione di un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB***”.

Sicché, è plausibile che il mancato perfezionamento del passaggio procedurale inerente al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza trasmessa, riconducibile alla responsabilità del “soggetto gestore” e del Dicastero, sia stato determinato dalla trasmissione della p.e.c. dimensionata per 87MB, quindi, di entità compresa nella dimensione massima garantita di 100MB, ma non tale da assicurare la ricezione con allegati maggiori di 70MB .

Per tale via, pertanto, il Dicastero ha inammissibilmente introdotto una **condizione di partecipazione alla procedura evidenziale “a sorpresa”, giammai disciplinata dalla *lex specialis* e successiva alla sua pubblicazione.**

Tale *modus procedendi*, nello scrutinio della richiesta di finanziamento presentata dalla “Sistema Cilento”, assume **rilevanza invalidante decisiva per molteplici aspetti.**

2.1- In primo luogo, non può disattendersi che **la preventiva conoscenza del limite dimensionale dei messaggi contenenti allegati** – del quale l’art. 9 dell’avviso era

totalmente **carente** – avrebbe consentito alla Società di inoltrare il pacchetto documentale a corredo della domanda in modo da non sfiorare la capienza massima della p.e.c. di ricezione, permettendole di perfezionare l'invio senza le difficoltà incontrate in difetto di tale **indispensabile** informazione.

Sicché, è manifesto che l'assenza di una siffatta condizione di partecipazione nella *lex specialis* ha comportato **squilibrio assoluto nell'accesso alla procedura** fra quanti hanno prodotto documenti rientranti nella dimensione massima garantita, resa nota *ex post*, e quanti, invece, hanno inconsapevolmente prodotto documenti con dimensioni maggiori.

È indubbio che l'ammissione della domanda non può dipendere dalla **mera casualità** del peso in termini di MB della documentazione prodotta, dovendosi porre tutti i concorrenti in condizione di **conoscere preventivamente le "regole del gioco"**.

È, pertanto, palmare la violazione dei più elementari **principi di trasparenza, clare loqui e par condicio**, posti a caposaldo di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica.

**2.2-** In secondo luogo, sul piano degli effetti concreti, il MiSE, muovendosi in tal guisa, ha **concretamente inciso a posteriori sulle disposizioni** dell'anzidetto art. 9 afferenti, nello specifico, alle **"cause di esclusione"** di cui al comma 2 e alle **"modalità e termini di presentazione delle domande"** di cui al comma 6.

L'Amministrazione procedente ha, così, trasgredito la **regola della predeterminazione dei parametri di acquisizione e valutazione delle domande**, avendo esternato, in sede esecutiva, il **nuovo e ultroneo dettame** innanzi richiamato, in modalità **integrative** delle disposizioni predefinite nell'avviso indittivo.

Ciò, tuttavia, non è assolutamente permesso.

Ai sensi dell'**art. 12, comma 1, L. 7.8.1990, n. 241, "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"**.

A fronte di tale presupposto normativo, la giurisprudenza ha **univocamente** chiarito che, in ossequio a tale norma, **"qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle p.a. procedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nell'"an" e nel "quantum" da concedere"** (Cons. Stato, Sez.

V, 23.3.2015, n. 1552; Id., Sez. II, 14.8.2015, n. 5261).

Tanto, specificando che, *“in tale ottica, proprio la **predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande** volte alla richiesta di benefici pubblici costituisce una **regola generale**, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessori di finanziamenti, posta non soltanto a garanzia della **par condicio** tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a **tutela dell'affidamento** dei richiedenti i benefici in questione, con la conseguente **necessaria applicazione delle medesime predeterminate regole alle domande coerentemente presentate** entro i medesimi termini”* (Cons. Stato, Sez. VI, 29.7.2019, n. 5319).

È stato affermato, altresì, che *“la predeterminazione integrale dei criteri di attribuzione del punteggio è **condizione di legittimità della valutazione successivamente operata**, al fine di garantire la piena trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla **necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti della procedura**”* (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. II, 29.1.2012, n. 202).

La finalità, in tal modo, perseguita è di assicurare che i criteri utilizzati nella fase di esame delle istanze fondino su **basi giuridiche certe ed inequivoche**, fissate **prima** di svolgere qualsivoglia valutazione, così da prevenire l'**arbitraria modifica delle norme regolanti la procedura** in corso e garantire **pari opportunità** ai concorrenti, **scongiurando l'opacità** dell'*iter* attributivo dei benefici.

Senonché, è proprio quanto è completamente mancato nella situazione in esame, **avendo la P.A. modificato, ex post, l'effetto prefissato dalle clausole della “legge di gara”, alterando, in concreto, i detti criteri di ammissione.**

**2.3-** Siffatto *ius variandi* trasgredisce, altresì, i **principi del *contrarius actus* e del legittimo affidamento.**

Ogni decisione modificativa della *“lex specialis”*, secondo il **principio del *contrarius actus***, avrebbe dovuto, invero, **precedere** il provvedimento impugnato, **seguendo esattamente il percorso procedimentale “uguale” e “contrario” a quello di approvazione**, coinvolgendo, l'articolazione amministrativa che aveva finalizzato le risorse, adottato il bando e emesso la sequenza degli atti del procedimento.

Ne deriva che le modificazioni innanzi denunciate sono intervenute nel dipanarsi della procedura senza rispettare l'*iter* delineato dai superiori atti regolatori, incidendo pesantemente il **legittimo affidamento** della Società ricorrente.

È consolidato, infatti, l'orientamento pretorio (anche di codesto ecc.mo T.a.r. Lazio, Sez. IV, 13.5.2022, n. 5974) a mente del quale “Secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., **gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere**, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 238; 5 settembre 2011, n. 4980)” (tra gli altri, Consiglio di Stato, Sez. II, 24.12.2020, n. 8329, proprio in tema di assegnazione di finanziamenti; Id., Sez. IV, 25.3.2021, n. 2514; Id., Sez. V, 29.7.2022, n. 6699 per l'affermazione di analoghi principi in relazione alle procedure concorsuali e Consiglio di Stato, Sez. V, 9.10.2015, n. 4684 con riguardo alle procedure di affidamento di contratti pubblici).

Non senza considerare che l'applicazione e gli effetti della “**clausola fantasma**” che ha condotto all'espulsione della “Sistema Cilento” ha palesemente disatteso gli insegnamenti espressi dall'**Adunanza Plenaria 25.2.2014, n. 9**, la quale ha puntualizzato che “*il bando:*

***I) è un atto amministrativo generale, d'indole imperativa, recante il compendio delle regole (ed in particolare quelle afferenti alle cause di esclusione), cui devono attenersi sia i concorrenti che l'Amministrazione;***

***II) è costitutivo di effetti eventualmente anche derogatori rispetto alla disciplina introdotta dalle fonti di rango primario o regolamentare e come tale non disapplicabile da parte dell'Amministrazione e del giudice amministrativo, potendo essere oggetto solo di specifica impugnativa;***

***III) deve essere interpretato secondo il criterio formale (testuale ed oggettivo), con esclusione di letture ermeneutiche in chiave soggettiva ed integrativa, e con l'applicazione automatica e vincolata dell'esclusione laddove previsto dalla normativa di gara”.***

\*\*\* \*\*

**III- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) –**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CLARE LOQUI* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE, TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE.

3- Mette conto evidenziare che l'**unica** "**causa di esclusione**" – come noto, **tipica, tassativa e di stretta interpretazione** – è stata, nella specie, riportata all'**art. 9, c. 2, del bando**, di guisa che non era e non è permesso escludere un partecipante per ragioni non espressamente disciplinate da tale clausola della "legge di gara".

3.1- Va ricordato, in particolare, che la predetta disposizione, nel definire il termine di presentazione delle domande di contributo "*a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022*", ha prescritto:

- da un canto, che le istanze stesse dovessero "essere **trasmesse** al soggetto gestore **esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto responsabile proponente** al seguente indirizzo PEC *progetti.pilota@legalmail.it*";
- dall'altro, che "**Saranno automaticamente escluse le domande INViate prima e dopo tali termini**", nonché che "*Non saranno considerate ammissibili altre MODALITÀ DI TRASMISSIONE delle domande*".

Senonché, il "seggio concorsuale" ha completamente pretermesso il dato centrale della vicenda controversa, disattendendo che la "**Sistema Cilento**" ha **dimostrato di aver:**

- **trasmesso** al soggetto gestore la richiesta di aiuto inerente al Progetto Pilota "Cilento" impiegando esclusivamente la **modalità di trasmissione stabilita dall'avviso indittivo**, cioè mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- **inviato l'istanza il 15.2.2022**, in due susseguenti inoltri, dunque, **né prima né dopo il termine suindicato**.

Di contro, il **Ministero dello sviluppo economico ha valorizzato esclusivamente la domanda ripresentata il 22.2.2022**, con i pertinenti allegati, riproposta per riscontrare il sollecito compulsato il giorno prima dalla Segreteria della Divisione VIII dello stesso MiSE.

Di tal che, la **causa della disposta esclusione**, individuata testualmente nella circostanza che la domanda fosse "**pervenuta** oltre il termine di presentazione", **non è conforme al dettato prescrittivo del bando**.

È evidente la **distonia** sussistente tra il comma 2 ed il comma 6 dell'art. 9 della *lex*

*specialis*, considerato che:

- mentre il comma 2 ha stabilito indefettibilmente che potessero essere “**escluse**” solo le **domande non “trasmesse” o “inviate” nelle modalità e nei termini prestabiliti**;
- il comma 6 ha, invece, (illegittimamente, come contestato) definito convenzionalmente, quale “*data di presentazione della domanda*”, “*la data e l’ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata*”, ancorando, cioè, l’evento ad un **fatto indipendente dalla volontà del partecipante**.

Vero è, infatti, che, come argomentato, l’acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. esula dalla dimensione di autocontrollo della Società ricorrente.

Altrettanto vero è che tale adempimento è ultroneo rispetto alla trasmissione/invio della domanda per il quale è prevista la comminatoria dell’estromissione.

Ne discende che il Ministero dello sviluppo economico non avrebbe potuto escludere dalla procedura la “Sistema Cilento” avendo, peraltro, disatteso quanto espressamente riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, liddove ha **accertato** che “*L’interessato ha altresì allegato le ricevute di accettazione del sistema telematico, che indicano come la trasmissione sia stata originariamente tentata alle ore 23.23 e alle ore 23.58 del 15 febbraio 2022, non essendo stata seguita dall’effettiva consegna*”.

Così procedendo, **il Dicastero ha, pertanto, applicato una causa di esclusione non tipizzata tassativamente dal bando** e, nel contempo, **ha confuso due attività assolutamente distinte e separate, quella della “trasmissione” della domanda**, la sola rilevante ai fini dell’esclusione, **con quella della predeterminazione convenzionale della “data di presentazione”**, utile ai fini dello svolgimento degli adempimenti previsti nel decreto del 31.7.2021 in capo al soggetto responsabile e ai soggetti beneficiari.

La “Sistema Cilento” ha, dunque, agito in **perfetta consonanza** con le previsioni scolpite all’art. 9, comma 2, della “*lex specialis*”, ossequiandone pedissequamente il precetto, non essendovi alcun dubbio che i **requisiti** richiesti dal disciplinare, ai fini dell’ammissione della domanda di sostegno, **sono stati pienamente soddisfatti**.

**È, pertanto, assolutamente destituita di fondamento fattuale, prim’ancora che giuridico, la motivazione addotta per giustificare la decisione espulsiva**, imperniata sul predetto assunto (“*carezza del necessario requisito di ammissibilità della domanda (domanda pervenuta oltre il termine di presentazione)*”), non trovando addentellato nelle **specifiche e inderogabili disposizioni dello stesso avviso indittivo**.

**Né vi era e non vi è spazio per altre, diverse interpretazioni ed applicazioni dell'atto regolatorio della procedura**, il quale, nello stabilire le condizioni di ammissibilità delle domande, non consentiva alcuna **deviazione**, non ammettendo l'**acritico recepimento** da parte del MiSE delle carenti risultanze istruttorie rassegnate da Unioncamere.

Ne consegue, *de plano*, che il Ministero dello sviluppo economico ha palesemente violato il **principio di tassatività delle cause di esclusione**.

**3.2-** In proposito, va ricordato che in presenza di clausole di un bando incerte, ambigue o contraddittorie, occorre privilegiare l'interpretazione favorevole all'ammissione alla procedura piuttosto che quella tendente all'esclusione del concorrente.

Tanto in ossequio al **canone del favor participationis** che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, perché teso all'individuazione della proposta maggiormente vantaggiosa e conveniente (Consiglio di Stato, Sez. V, 15.9.2022, n. 7997).

\*\*\* \*\*

**IV- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).**

**4-** Per le ragioni surriportate, è palesemente illegittimo il rifiuto del Dicastero dello sviluppo economico di accordare la **rimessione in termini** alla "Sistema Cilento".

**4.1-** Va rammentato, *in thema*, che la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, 10.11.2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16) ha, ormai da tempo, enunciato il principio di diritto secondo il quale "**Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal**

**meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice**"

Segnatamente, la Corte di Giustizia ha evidenziato che "il **principio di parità di trattamento** impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e implica, quindi, che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti" (sentenza 2.6.2016, causa C-27/15).

Dal proprio canto, il Consiglio di Stato, già con l'Adunanza Plenaria 27.7.2016, n. 19, aveva aderito all'orientamento del giudice sovranazionale, rimarcando, poi, che "i **principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure selettive richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, affinché i candidati possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti (per la materia degli appalti, ma con considerazioni riferibili a tutte le procedure selettive, incentrate sui principii della concorrenzialità e della parità di trattamento, cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 13 aprile 2022, n. 470)**" (in tal senso, Sez. VI 14.12.2022, n. 10937).

D'altronde, come precisato dal Suprema giudice amministrativo (Sez. III, 27.10.2022, n. 9145), "l'Amministrazione, nella formulazione della disciplina di gara, è tenuta a rispettare l'**onere di clare loqui** che ad essa fa carico, dovendo individuare in maniera univoca la regolamentazione della procedura all'uopo indetta; ciò, al fine di assicurare la **trasparenza delle scelte amministrative e la parità di trattamento dei concorrenti**".

In particolare, l'obbligo di trasparenza tende ad eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell'Amministrazione procedente, imponendo "che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, così da permettere, in primo luogo, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e d'interpretarle allo stesso modo e, in secondo luogo, all'Amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondono ai criteri che disciplinano l'appalto in questione"

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 726).

Ne discende che, vertendosi di una causa di esclusione dalla procedura evidenziale provocata da una **circostanza oscura, incidente sulle condizioni di partecipazione, mai contenuta in alcuna clausola della *lex specialis***, era d'obbligo per l'Amministrazione Statale consentire alla Società di poter regolarizzare la propria posizione.

**4.2-** La richiesta di **rimessione in termini** è coerente anche con la specifica giurisprudenza in materia di concessioni di contributi, incentivi, finanziamenti/sussidi/sovvenzioni ed altri benefici economici a carico del pubblico erario, la quale ha ripetutamente affermato che ***“laddove l’Autorità procedente abbia previsto la presentazione delle domande con modalità telematiche, non possono essere addossati agli istanti eventuali malfunzionamenti della piattaforma messa a disposizione, per cui non può essere escluso dalla procedura l’istante che abbia invano curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, senza riuscire a finalizzare l’invio a causa di errori nella progettazione del sistema oppure di un malfunzionamento dello stesso, che è imputabile unicamente al gestore (vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 01/07/2021, n.5008, facendo espresso richiamo anche al principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, consacrato dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, cfr., Cons. Stato, Sez. V, n. 7922/2019, Cons. Stato, Sez. III, n. 86/2020 in cui si precisa che ciò vale anche qualora sia impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente oppure se la mancata acquisizione dell’istanza dipenda da un vizio del sistema, ricadendo in entrambi i casi il pregiudizio sull’Amministrazione”*** (T.a.r. Lazio-Roma, Sez. II-quater, 29.9.2021, n. 10041).

\*\*\* \*\*

V- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “*LEX SPECIALIS*” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CLARE LOQUI* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ –

LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).

5- I vizi che precedono sono assorbenti.

Purtuttavia, il provvedimento reiettivo impugnato è **claudicante sul versante istruttorio e motivazionale** anche per ulteriori, decisive ragioni.

**5.1-** Tutti i rilievi esternati dall’Amministrazione ministeriale si connotano, infatti, **inidonei** a motivare *secundum ius* il **rigetto dell’istanza** anche perché **allignano su asserzioni** che prescindono da un **lineare e adeguato apprezzamento** della vicenda, nei suoi peculiari sviluppi fattuali e procedimentali, oltre che dagli stessi accertamenti operati dalla P.A.

Basta analizzarne il contenuto per cogliere a piene mani lo **sviamento**, l’**arbitrarietà**, l’**apoditticità**, l’**abnormità**, la **contraddittorietà** e la **perplexità** che lo caratterizzano.

\*\*\*

**a- Irragionevole ed incongrua** è, innanzitutto, l’affermazione secondo la quale, a dire dell’Autorità tutoria, *“non è stato dimostrato dall’onerato che l’omesso perfezionamento della procedura telematica di consegna della domanda e dei relativi allegati entro i termini siano imputabili a caso fortuito o a forza maggiore, anche nella prospettiva del fatto del terzo”*.

Il rilievo è **sviato, sproporzionato e inconferente** poiché non era affatto necessario dare prova di tali esimenti, essendo di solare evidenza, per averlo “confessato” lo stesso Ministero dello sviluppo economico nella nota p.e.c. del 21.2.2022, che l’incidente occorso nella fase acquisitiva della domanda è stato provocato proprio dalla mancata predeterminazione ed esternazione, nelle disposizioni della *lex specialis*, del limite dimensionale dei messaggi p.e.c. reso noto *a posteriori* dalla stessa Amministrazione.

Tale elemento condizionante la proficua partecipazione alla selezione, la cui omessa inclusione nella disciplina della procedura è imputabile proprio al Dicastero, ha comportato che la “Sistema Cilento” inviasse inconsapevolmente una p.e.c. di 87MB, sforando, pertanto, il margine entro il quale potesse essere assicurata l’emissione della ricevuta di avvenuta consegna della domanda proposta dalla “Sistema Cilento”.

Nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, è sfuggito, però, al MiSE che la Società ha dato prova, mediante il deposito degli **screenshot delle due p.e.c. del 15.2.2022, con gli allegati ivi contenuti, della ricevuta di accettazione e dell’header p.e.c. con identificativo prodotto dal sistema**, di aver osservato tutti gli adempimenti

prescritti dal bando per l'inoltro delle domande di agevolazione, osservandone i precetti regolatori.

Il Ministero dello sviluppo economico ha, invece, ripudiato le stesse circostanze accertate nel provvedimento impugnato, nel quale ha dato atto dell'avvenuto invio delle due p.e.c., "oscurando", nel contempo, il contenuto della propria nota p.e.c del 21.2.2022 e, di qui, cercando di "distrarre" dalle cause impeditive dell'utile acquisizione dell'istanza della ricorrente, a sé riconducibili, "suggerendo" interessatamente di guardare altrove.

\*\*\*

**b-** Non può non rilevarsi l'**assoluta fallacia** dell'appunto inerente al "**difetto di prova della riconducibilità dell'omessa consegna delle PEC ad un problema di "capienza" degli indirizzi di posta elettronica, del mittente o del ricevente**".

Incredibilmente, **il Ministero dello sviluppo economico ha sconfessato se stesso**, contestando il **deficit probatorio** alla "Sistema Cilento" e rinnegando, anche in tal caso, che, con la nota p.e.c. del 21.2.2022, la Segreteria della Divisione VIII ha **rivelato** proprio che il mancato rilascio delle ricevute di avvenuta consegna delle due p.e.c. del 15.2.2022 dipendesse dalla capacità recettiva delle caselle di posta elettronica del ricevente. Emerge, dunque, *per tabulas*, dal mero raffronto fra le evidenze contenute negli atti prodotti dalla Società e la suddetta p.e.c. inviata dal MiSE, che la domanda inoltrata dalla ricorrente, giacché di peso maggiore rispetto a quello "garantito" dal *provider* del destinatario, reso noto *a posteriori* dalla P.A., è incorsa nell'incidente opposto nel provvedimento gravato.

A smentire l'erroneità e l'illegittimità del rilievo ministeriale non soccorre il successivo asserto, contenuto nello stesso motivo reiettivo, in forza del quale, a dire del Dicastero, "**costituisce fatto notorio che gli indirizzi di posta elettronica rilasciati dai provider prevedano dei limiti nella dimensione dei messaggi; inoltre, tanto il provider dell'indirizzo mail indicato nel Bando quanto quello che ha rilasciato l'indirizzo PEC all'interessato, sui propri siti web, segnalano detti limiti dimensionali, invitando gli utenti a prestare attenzione all'estensione dei file allegati**".

L'affermazione desta assoluto sconcerto per la sua **ambiguità** e **pretestuosità**, mirando, ancora una volta, a **deresponsabilizzare** il Ministero per i suoi **errori**.

Infatti, la circostanza che i *provider* possano prevedere una dimensione massima dei messaggi non elide il dato dirimente che essa debba essere, comunque, resa nota nella *lex specialis* ai fini della partecipazione informata e consapevole alla procedura di che

trattasi, trattandosi di una regola incidente sul corretto svolgimento della procedura.

La limitazione del peso massimo da considerare, in quanto condizione per l'accesso al procedimento, doveva essere, dunque, contenuta nel bando *a priori*.

E ciò anche perché mentre ciascun *provider* può stabilire grandezze diversificate e differenziate per i messaggi p.e.c., spetta all'Amministrazione procedente predefinire, in termini chiari, puntuali e inequivoci, le norme tecniche da rispettare per avere accesso garantito allo specifico procedimento in termini di pari opportunità e *par condicio*, non potendo pretendersi che il concorrente vada all'estenuante ricerca delle esatte condizioni di partecipazione *aliunde*.

Va ribadito, oltretutto, che, sebbene ciascun *provider* è nella facoltà di indicare i limiti dimensionali generalmente considerabili nell'ordinaria trasmissione delle p.e.c., le regole che disciplinano ciascuna procedura seguono una loro specificità, essendo, viceversa, verosimile, secondo *l'id quod plerumque accidit*, che la casella di posta elettronica certificata, creata *ad hoc* per un così rilevante procedimento evidenziale, possa avere una **capienza idonea ad accogliere allegati progettuali di rilevante consistenza**.

E ciò soprattutto ove si consideri che il bando ha prescritto l'allegazione di *files* di dimensioni enormi, in ragione del soddisfacimento dei criteri di selezione ivi definiti all'art. 9, comma 4, il quale ha prescritto di corredare le domande con il Progetto Pilota, lo studio di fattibilità tecnico-economica, l'analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria dei singoli interventi, le previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dei singoli interventi e la documentazione atta a dare evidenza della procedura di selezione applicata dal soggetto responsabile proponente.

A ciò aggiungasi che l'anzidetto comma 4 ha disposto finanche l'allegazione della copia delle domande di agevolazione relative agli interventi pubblici e/o imprenditoriali selezionati dal soggetto responsabile proponente e facenti parte del Progetto Pilota oggetto di richiesta di assegnazione dei contributi.

Cosicché non era ragionevole attendersi una limitazione che non fosse **preavvertita** nella *lex specialis*.

In mancanza di una precisa indicazione dell'avviso indittivo, la dimensione massima garantita dei *files* accettati era assolutamente imponderabile, a meno di non voler ritenere che il soggetto responsabile partecipante dovesse **autolimitarsi** nell'accoglimento delle proposte di interventi pubblici e/o imprenditoriali, istruendone un ipotetico numero circoscritto, così da evitare, astrattamente, l'appesantimento della

p.e.c. trasmessa al MiSE.

Sotto tale profilo, se proprio si vuol identificare una **colpa**, *sub specie* di imprudenza, imperizia e negligenza, essa va sicuramente attribuita all'Amministrazione Statale, la quale non ha idoneamente organizzato e adeguatamente preordinato tutte le condizioni basilari per l'ordinaria e pacifica gestione della procedura.

\*\*\*

c- Va, inoltre, censurata l'**illogicità**, la **sproporzione** e lo **sviamento** dell'assunto, riportato sempre nell'avversato provvedimento di rigetto, in ragione del quale "*l'invio in assoluta prossimità della scadenza fissata dal Bando denota un **difetto di diligenza da parte del soggetto obbligato e, conseguentemente, una piena imputabilità allo stesso della tardività dell'invio, tanto da precludere qualsivoglia rimessione in termini***".

Anche in tal caso il MiSE prova a sottrarsi alle proprie mancanze, opponendo una carenza di zelo all'incolpevole "Sistema Cilento" e negando, paradossalmente, la rimessione in termini giacché "*non sono ricorrenti nel caso di specie cause di forza maggiore o il caso fortuito, né **ipotesi di imputabilità dell'inadempimento a terzi, trattandosi di esimenti che sono incompatibili con condotte rimproverabili tenute dal soggetto che le invoca a giustificazione***".

La deduzione avversa non è accettabile perché, come rilevato dal Massimo consesso giurisdizionale amministrativo (Sez. VII, 1.9.2022, n. 7643):

- "*innanzitutto **si pone in frontale contrasto con la disciplina concorsuale – che prevedeva la possibilità di presentare la domanda fino all'ultimo giorno utile***";
- "*in secondo luogo è, **di per sé, portatrice di una logica disparitaria**, perché, se applicata, ridurrebbe le chance partecipative di candidati che, per ipotesi, nel pieno rispetto delle previsioni di bando, avessero deciso di attendere l'ultimo giorno per il deposito delle domande, imbattendosi, loro malgrado, in un dis-funzionamento del sistema al quale non potrebbero replicare*".

Infatti, la necessità che, a monte, fosse assicurata la tempestiva messa a disposizione di tutti gli elementi occorrenti alla formulazione della domanda nel termine prestabilito (15.2.2022) e alla predisposizione della documentazione a corredo è un **obbligo** ricadente in capo all'Amministrazione procedente che non può essere opposto al partecipante.

Sicché, come sancito dallo stesso Consiglio di Stato, "**il regime pubblicitario degli atti di gara deve essere tale da consentire l'utile presentazione delle domande**

**partecipative nel corso dell'intero arco temporale di loro prevista ricezione**

(Consiglio di Stato, Sez. VII, 2.11.2022, n. 9485).

Ciò che palesemente non è avvenuto nel caso di specie.

\*\*\*

**d-** È **contra verum** l'affermazione secondo la quale *“il difetto di deduzione (ancor prima che di dimostrazione) da parte dell'istante di una disfunzione del sistema telematico nei giorni successivi alla scadenza fissata dal Bando, atteso che questi, pur potendosi tempestivamente avvedere, utilizzando la normale diligenza, del mancato perfezionamento della procedura, in ragione del mancato ricevimento degli avvisi di consegna delle PEC (previsti dal sistema), ha re-inoltrato la domanda e gli allegati ben 7 giorni dopo la scadenza”*.

Non v'è chi non veda che, anche in tal caso, il Ministero dello sviluppo economico ha tentato di **“frapporre uno schermo” sull'effettivo corso della vicenda, obliterando in toto la corrispondenza intercorsa il 16, il 21 e il 22.2.2022** con la “Sistema Cilento”, rimproverando alla Società quella carenza di *“ordinaria diligenza”* che è ascrivibile soltanto alla sua stessa condotta.

È stato, infatti, ampiamente illustrato e documentato che la ripresentazione della domanda di agevolazione, con il relativo corredo documentale, è avvenuta il 22.2.2022 solo perché il MiSE ha risposto soltanto cinque giorni dopo (21.2.2022) alla nota p.e.c. del 16.2.2022, con la quale la Società si è **prontamente e diligentemente attivata** per chiedere **conferma** dell'avvenuta ricezione delle due p.e.c. da essa inoltrate alle ore 23:23 e 23:58 del 15.2.2022.

Dimentica, altresì, il Dicastero che la riproposizione dell'istanza di contributo, con i pertinenti allegati, è stata espressamente sollecitata dalla Segreteria della Divisione VIII. Dal che è evidente il **clamoroso “vuoto” nella ricostruzione dei fatti** già rappresentato dalla “Sistema Cilento” nelle controdeduzioni al preavviso di diniego trasmesse l'1.8.2022 ex art. 10-*bis* della L. n. 241/1990 e, nella specie, addirittura **aggravato, senza riscontro, nell'adozione del provvedimento finale.**

\*\*\*

**5.2-** Il diniego impugnato è manifestamente illegittimo giacché **il MiSE non ha scrutinato correttamente gli elementi, in fatto e in diritto, a sua disposizione**, limitandosi a considerare soltanto la domanda riproposta (e accettata) il 22.2.2022 e “offuscando” totalmente che la deducente il 16.2.2022 aveva subito informato il Dicastero dell'inconveniente verificatosi nella tempestiva trasmissione dell'istanza di

ammissione a contributo con le p.e.c. delle ore 23:23 e delle ore 23:58 del 15.2.2022, come confermato nello stesso provvedimento reiettivo.

Non può trascurarsi che, **pur avendo dato atto di tali circostanze decisive nello stesso provvedimento avverso, il Dicastero non vi ha dato alcun consequenziale rilievo, omettendo ogni approfondimento istruttorio e ribaltando sull'interessata le conseguenze del deficit ascrivibile soltanto alla capacità recettiva della posta elettronica certificata predisposta dalla Struttura di Supporto alla procedura.**

Tanto, però, non è assolutamente consentito.

**5.3-** Nondimeno, sarebbe bastato che l'Amministrazione governativa, a seguito della nota p.e.c. del 21.2.2022, finalizzasse il **soccorso istruttorio** per rendersi conto che la mancata accettazione delle p.e.c. trasmesse tempestivamente non fosse derivata dalla volontà, né dalla capacità, né dalla diligenza della ricorrente, sì da considerare correttamente le evidenze probatorie inoltrate proprio in ossequio alla sua richiesta istruttoria.

Va detto sul punto che, *“in materia di selezioni per l'affidamento di commesse pubbliche, materia pienamente assimilabile alla selezione di progetti per l'assegnazione di finanziamenti pubblici, la giurisprudenza ha saldamente affermato che, laddove la stazione appaltante abbia condotto la gara telematica senza ravvisare malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019 n. 7922)”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1.7.2021, n. 5008).

Nel medesimo senso è stato chiarito che *“se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, **il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara**”* (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 7.1.2020 n. 86).

Di conseguenza, *“se è vero che l'istituto del **soccorso istruttorio** deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e che dunque esso, in thesi, non troverebbe spazio nelle procedure selettive in favore di un candidato che non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato la domanda di partecipazione, **non può non rilevarsi come tali considerazioni non possano valere nel caso in cui il***

***sistema di ricezione della domanda, esclusivamente caratterizzato dall'utilizzo di meccanismi digitali ed automatizzati, anche solo per parziale inadeguatezza dello stesso, pur se accompagnata da una inabilità tecnica del candidato, senza che l'amministrazione procedente abbia adeguatamente messo in avviso l'utente dei rischi derivanti da possibili "debolezze" ovvero "fragilità" del sistema, abbia di fatto reso impossibile al candidato la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione*** (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1.7.2021, n. 5008).

Ne discende che, anche per tali motivi, il provvedimento di rigetto della domanda di agevolazione della "Sistema Cilento" è manifestamente illegittimo e va, dunque, annullato.

\*\*\* \*\*

VI- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 10 E 10-BIS L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, c. 6, DEL BANDO DI CUI AL D.M. 30.7.2021; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

**6- Il provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022 è illegittimo per la violazione del giusto procedimento e, segnatamente, per la pretermissione delle garanzie partecipative apprestate a salvaguardia del dispiegarsi effettivo del contraddittorio procedimentale.**

**6.1- L'art. 10 della *lex specialis* ha previsto che "Per le domande di assegnazione dei contributi che non hanno superato l'istruttoria di cui al comma 1 o che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste nell'allegato 3, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti previsti del presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni".**

A sua volta, il richiamato art. 10-bi, nello statuire che alla comunicazione dei motivi ostativi anzidetti corrisponde il diritto degli interessati di presentare **osservazioni**, eventualmente corredate da documenti, stabilisce che qualora gli istanti abbiano

provveduto in tali sensi, **“del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”**.

Trasponendo le suesposte coordinate al caso di specie, **il vizio partecipativo denunciato assume una portata lampante**, proprio con riguardo alla **peculiare articolazione della vicenda** e al **contenuto del diniego avverso** ove rapportato alla memoria controdeduttiva della Società ricorrente, riscontrante il **preavviso di diniego prot. 276933 del 21.7.2022**.

**5.2-** È dirimente notare, a tal uopo, che, con tale comunicazione, il Ministero dello sviluppo economico ha semplicemente rilevato, quale **unica ragione ostativa** all'accoglimento dell'istanza, che ***“la domanda di agevolazione risulta essere pervenuta all'indirizzo PEC progetti.pilota@legalmail.it, in data 22 febbraio 2022, quindi oltre il termine ultimo previsto per il 15 febbraio 2022. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato decreto, le domande inviate dopo tale termine sono automaticamente escluse”***.

A tale rilievo ha dato riscontro la “Sistema Cilento” con le proprie **controdeduzioni** dell'1.8.2022, acquisite al prot. n. 287650 del 2.8.2022, non soltanto illustrando le motivazioni che avevano condotto al reinoltro della domanda di aiuto, a seguito dell'interlocuzione svoltasi *inter partes*, ma facendo anche osservare:

- la **mancata indicazione nella *lex specialis* della specifica tecnica relativa al dimensionamento massimo delle p.e.c. di invio delle domande con i pertinenti allegati** costituente condizione di partecipazione alla procedura;
- la consequenziale **disparità di accesso** determinata dalla mera casualità del “peso”, in termini di MB, della documentazione prodotta;
- la **pretermissione dei fatti realmente accaduti** e, nella specie, della corrispondenza intercorsa fra la Società e il MiSE con le p.e.c. del 16, del 21 e del 22.2.2022;
- l'**avvenuta comunicazione, con la p.e.c. dell'1.3.2022, del codice identificativo del Progetto Pilota “Cilento (PP0062), senza alcuna eccezione circa l'eventuale inammissibilità della domanda** per superamento dei termini d'invio.

Senonché il Dicastero ha **frustrato** tale apporto procedimentale, asserendo che ***“le controdeduzioni dell'interessato non sono accoglibili, in virtù di quanto stabilito dal bando e attesa l'insussistenza di cause di forza maggiore o caso fortuito, o fatto del terzo”***, di qui

improntando il provvedimento finale ad una serie di **considerazioni totalmente ultronee, “autoreferenziali” e del tutto discordanti dal contenuto delle repliche della ricorrente.**

Tanto, **incentrandole su questioni mai prima rappresentate e dirette ad imputare alla “Sistema Cilento” un difetto probatorio** circa le cause del mancato perfezionamento della procedura telematica oltre che a ribaltare sulla Società ogni responsabilità per **mancanza di diligenza** connessa alla tempistica di trasmissione dell’istanza, eludendo persino le affermazioni (*rectius*, **confessioni**) contenute nella nota p.e.c. del 21.2.2022.

Muovendosi in tal modo, il MiSE ha inteso **rifuggire** dalle **questioni essenziali** della vertenza, **nulla avendo inferito** in merito:

- alle ragioni per le quali il bando non avesse mai contenuto una disposizione, chiara, puntuale ed univoca, che consentisse di **conoscere lealmente a priori il limite dimensionale massimo delle p.e.c. di invio delle domande di agevolazione;**
- alla **sperequazione** verificatasi tra le domande aventi un “peso” rientrante nei 70MB e quelle che esorbitassero casualmente tale margine;
- all’avvenuta **dialettica infraprocedimentale conseguente alle p.e.c. del 16 e del 21.2.2022**, con la quale la Segreteria della Divisione VIII del Dicastero aveva dato la stura alla ritrasmissione dell’istanza con i relativi documenti allegati, **non degnate nemmeno di una citazione** sia nel preavviso di diniego sia nel provvedimento finale;
- agli effetti, anche in termini di **legittimo affidamento**, conseguenti alla nota p.e.c. dell’1.3.2022, con la quale la Struttura di Supporto aveva comunicato il codice identificativo del Progetto Pilota “Cilento (PP0062), non eccependo alcunché in ordine all’eventuale inammissibilità della domanda per decorso del termine edittole.

Ne deriva che **l’Amministrazione ha sterilizzato la proposizione stessa delle deduzioni della “Sistema Cilento”, considerandole sostanzialmente “tamquam non esset”.**

Come ricordato dal Giudice amministrativo, però, *“La corretta applicazione dell’art.10-bis della legge n. 241 del 1990 esige non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che **le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione**”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.9.2018, n. 5557; Id., Sez. III, 5.6.2018, n. 3396).

Ma è quanto, nella specie, è totalmente mancato.

\*\*\* \*\*

### **SULLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.**

Più che di *fumus* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

Quanto al *periculum*, il danno non può che essere grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza dell'ammissione al finanziamento, il Progetto Pilota "Cilento", destinato all'implementazione di interventi pubblici e privati volti allo sviluppo del comprensorio di riferimento, non potrà, in alcun modo, essere realizzato, a discapito degli interessi della comunità locale.

È d'immediata evidenza, infatti, che il costo del programma, pari ad € 9.974.803,79, sfugge alle disponibilità economiche della Società di gestione del patto territoriale cilentano e, soprattutto, dei "Comuni polvere" dei piccoli imprenditori coinvolti quali beneficiari dell'iniziativa, venendone, dunque, impedita la concretizzazione.

Vale sottolineare, a tal uopo, che, con il decreto 30.7.2021, indittivo della procedura in esame, il Ministero dello sviluppo economico ha disposto l'impegno di spesa e l'erogazione delle provvidenze fino a concorrenza della complessiva dotazione.

Per tale motivo, il rischio concreto è che, una volta approvata la graduatoria finale, le risorse disponibili vengano erogate in favore di altri soggetti utilmente collocati, e, dall'altro, che lo stesso *plafond* sia irrimediabilmente esaurito.

Nel senso della richiesta cautela milita anche il preminente interesse pubblico a vedere non solo realizzate importanti opere infrastrutturali per la collettività ed attività economiche specificamente destinate a favorire lo sviluppo nell'ambito di un territorio svantaggiato e marginale, ma anche quella di vedere assegnate le risorse ad un soggetto che, dovendosi posizionare in graduatoria, essendo stato illegittimamente escluso, ne ha merito.

In tale esatto contesto, al fine di evitare il propagarsi degli effetti pregiudizievoli derivanti dal diniego, è quantomeno indispensabile **sospendere, in parte qua, l'esecutività del provvedimento impugnato** e, nel contempo, **disporre** un'idonea misura cautelare che, nel temperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, **l'accantonamento di una somma corrispondente al beneficio richiesto dalla "Sistema Cilento"**.

Tanto perché, ove l'ammontare corrispondente all'aiuto richiesto dovesse essere speso, si determinerebbe la nefasta conseguenza che, in ipotesi di accoglimento del ricorso,

all'esito della decisione di merito, la sentenza sarebbe *inutiliter data*.

È, dunque, necessario mantenere la *res adhuc integra*, e, comunque, assicurare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea ed opportuna a tutelare adeguatamente la posizione soggettiva dedotta in giudizio, anche ai sensi dell'**art. 55, comma 10, c.p.a.**

\*\*\* \*\*

### **CONCLUSIONI:**

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude affinché l'ecc.mo T.a.r. voglia accogliere il ricorso – previa sospensione dell'efficacia e/o adozione di idonee misure cautelari – con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00.**

Salerno-Roma, lì 19.12.2022

avv. Pasquale D'Angiolillo

\*\*\* \*\*

### **TESTO INTEGRALE DEI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IL 7.2.2024**

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEZIONE IV R O M A**

### **III RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

(nel ricorso R.G. n. 153/2023)

Ricorre la «**SISTEMA CILENTO– AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.c.p.a.**» (cod. fisc. 03530920655), in persona del **Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. p.t., avv. Marco SANSONE**, domiciliato per la carica presso la sede legale, in via F. Palumbo n. 5, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al ricorso introduttivo ex art. 24 c.p.a. – dall'**avv. Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K), con il quale elegge domicilio digitale corrispondente all'indirizzo p.e.c. (*avv.pasquale.dangiolillo@pec.it*), contenuto nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 0974-1921192),

**c o n t r o**

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO), in persona del Ministro p.t.,**

**n e i c o n f r o n t i d i**

- **UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – UNIONCAMERE, in persona del legale rappresentante p.t.;**

[con il ricorso introduttivo \(R.G. n. 153/2023\)](#)

PER L'ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -:

- a. del **provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), comunicato in pari data a mezzo p.e.c., con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del Progetto Pilota, con indicativo PP0062, denominato "Cilento", a valere sul bando di cui al decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 30.7.2021, recante disposizioni attuative per l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.L. 30.4.2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 28.6.2019, n. 58) e del decreto interministeriale del 30.11.2020 (Bando Progetti Pilota);
- b. ove e per quanto di ragione, della **comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. 276933 del 21.7.2022**, resa, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7.8.1990, n. 241, dal Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
- c. ove e per quanto di ragione, della **nota p.e.c. del 21.2.2022**, avente ad oggetto "*Richiesta di informazioni in merito alla spedizione della domanda di partecipazione al bando per la realizzazione di Progetto Pilota Cilento*", trasmessa dalla Segreteria della VIII Divisione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
- d. dei **verbali, degli atti istruttori, preparatori e propedeutici** al provvedimento finale, di estremi e contenuto ignoti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- e. ove e per quanto di ragione, ove pubblicata, della **graduatoria definitiva**, di estremi e contenuto ignoti, recante i Progetti Pilota ammessi a finanziamento, nella parte in cui non è incluso il Progetto Pilota "Cilento" in quanto escluso con l'impugnato provvedimento prot. n. 360416/2022, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- f. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

**n o n c h é**

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DI NULLITÀ /O L'ANNULLAMENTO

dell'**art. 9, comma 6, del bando** suddetto, liddove è stabilito che "**Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma**

**2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto responsabile proponente**, avendo previamente disposto che **“Le domande di assegnazione dei contributi devono essere TRASMESSE al soggetto gestore esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto responsabile proponente al seguente indirizzo PEC [progetti.pilota@legalmail.it](mailto:progetti.pilota@legalmail.it) a partire dal [13.10.2021] quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022. Saranno automaticamente escluse le domande INViate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande”**;

**con il ricorso per motivi aggiunti**

**PER L'ANNULLAMENTO**

**- PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -:**

- g.** del **decreto del 22.2.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 54 del 4.3.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria, riportata in allegato, delle domande per l'assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021;
- h.** della **graduatoria provvisoria** dei progetti pilota, allegata al citato decreto direttoriale del 22.2.2023 e al verbale stilato dalla Commissione nella riunione del 21.2.2023;
- i.** ove e per quanto di ragione, dei **verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota** del 22.9.2022, 29.9.2022, del 6.10.2022, del 13.10.2022, del 19.10.2022, del 6.12.2022, del 13.12.2002, del 19.12.2022, del 20.12.2022, del 10.1.2023, del 12.1.2023, del 17.1.2023, del 19.1.2023, del 24.1.2023, del 3.2.2023 e del 21.2.2023, con i relativi allegati, non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti;
- j.** ove e per quanto di ragione, del **comunicato** pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 54 del 4.3.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), con il quale è stata resa nota l'adozione del predetto decreto del 22.2.2023;
- k.** di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

**n o n c h é**

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto della «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.» ad ottenere la valutazione di merito del Progetto Pilota “Cilento” da parte della competente Commissione, con la conseguente

attribuzione del punteggio meritato e l'inserimento nella pertinente graduatoria;

[con il II ricorso per motivi aggiunti](#)

**PER L'ANNULLAMENTO**

- PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -:

- l.** del **decreto del 13.4.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 79 del 22.4.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per l'assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021;
- m.** della **graduatoria definitiva** dei progetti pilota, allegata al citato decreto direttoriale del 13.4.2023 e al verbale stilato dalla Commissione nella riunione del 22.3.2023;
- n.** ove e per quanto di ragione, dei **verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota** del 22.9.2022, 29.9.2022, del 6.10.2022, del 13.10.2022, del 19.10.2022, del 6.12.2022, del 13.12.2002, del 19.12.2022, del 20.12.2022, del 10.1.2023, del 12.1.2023, del 17.1.2023, del 19.1.2023, del 24.1.2023, del 3.2.2023, del 21.2.2023 e del 22.3.2023, con i relativi allegati, non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti;
- o.** ove e per quanto di ragione, del **comunicato** pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 79 del 22.4.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), con il quale è stata resa nota l'adozione del predetto decreto del 13.4.2023;
- p.** di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

**n o n c h é**

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto della «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.» ad ottenere la valutazione di merito del Progetto Pilota "Cilento" da parte della competente Commissione, con la conseguente assegnazione del punteggio meritato e l'inserimento nella graduatoria definitiva;

[con il presente III ricorso per motivi aggiunti](#)

**PER L'ANNULLAMENTO:**

- q.** del **decreto del 27.11.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per

l'assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021, aggiornata alla luce della valutazione assegnata dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023 al Progetto Pilota "Cilento", contraddistinto dal codice identificativo PP0062;

- r. della **graduatoria definitiva** dei progetti pilota, aggiornata all'esito della valutazione operata sul Progetto Pilota "Cilento", avente codice identificativo PP0062, allegata al citato decreto direttoriale del 27.11.2023 e al verbale n. 19 assunto dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023;
- s. del **verbale n. 19 stilato dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023**, recante la determinazione del punteggio attribuito al Progetto Pilota "Cilento", contrassegnato dal codice identificativo PP0062, con i relativi allegati;
- t. ove e per quanto di ragione, dei **verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota n. 1 del 22.9.2022, n. 2 del 29.9.2022, n. 3 del 6.10.2022, n. 4 del 13.10.2022, n. 5 del 19.10.2022, n. 6 del 6.12.2022, n. 7 del 13.12.2002, n. 8 del 19.12.2022, n. 9 del 20.12.2022, n. 10 del 10.1.2023, n. 11 del 12.1.2023, n. 12 del 17.1.2023, n. 13 del 19.1.2023, n. 14 del 24.1.2023, n. 15 del 3.2.2023, n. 16 del 21.2.2023 e n. 17 del 22.3.2023, con i relativi allegati;**
- u. ove e per quanto di ragione, del **comunicato** pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), con il quale è stata resa nota l'adozione del predetto decreto del 27.11.2023;
- v. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

#### **n o n c h é**

#### **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto della «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito;

#### **PER LA CONDANNA**

dell'Amministrazione resistente a riesaminare la domanda presentata dalla «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.», procedendo alla correzione del punteggio assegnato e alla conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di cui innanzi.

\*\*\* \*\*

#### **DATI DI FATTO.**

1- Con ricorso (R.G. n. 153/2023), notificato il 19.12.2022 e depositato al T.a.r. Lazio-Roma il 4.1.2023, pendente innanzi a codesta ecc.ma Sez. IV, la «SISTEMA CILENTO – AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.c.p.a.» («SISTEMA CILENTO») ha impugnato il provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022, mediante cui il Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto il **“rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto pilota” denominato “Cilento”, a valere sul bando di cui al decreto 30.7.2021, recante disposizioni attuative per l’assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali (Bando Progetti Pilota), “attesa la carenza del necessario requisito di ammissibilità della domanda (domanda pervenuta oltre il termine di presentazione)”**.

2- Va ricordato, a riguardo, che, la Società consortile ha presentato rituale e completa domanda di partecipazione per l’accesso ad un contributo di € 9.974.803,79 per il succitato progetto pilota, di importo complessivo di € 11.470.510,08.

3- Sennonché, con la determinazione avversata, il dirigente ministeriale apicale ha denegato l’accesso alle agevolazioni all’Agenzia locale di sviluppo del Cilento, evidenziando **“l’impossibilità di prosecuzione del relativo iter agevolativo”**, dopo aver ritenuto, già con il preavviso dei motivi ostativi prot. 276933 del 21.7.2022, che **“non è stato dimostrato dall’onerato che l’omesso perfezionamento della procedura telematica di consegna della domanda e dei relativi allegati entro i termini siano imputabili a caso fortuito o a forza maggiore, anche nella prospettiva del fatto del terzo”**.

4- In termini di assoluta concretezza, è accaduto che la «SISTEMA CILENTO» è stata estromessa dalla procedura, pur avendo dimostrato di aver trasmesso, entro il termine sancito dalla *lex specialis*, l’istanza di contributo, corredata del previsto pacchetto documentale, poiché il messaggio inoltrato non sarebbe stato ricevuto dal sistema per **incapienza della casella p.e.c. di destinazione, della quale non è, però, mai stato preventivamente evidenziato il limite dimensionale nel bando, non consentendosi, dunque, ai concorrenti di averne contezza ai fini della partecipazione alla procedura.**

5- Cosicché, dapprima con le osservazioni al preavviso di diniego, di poi, con l’impugnativa proposta, l’odierna ricorrente ha contestato:

- **l’assoluta mancanza nella *lex specialis* di qualsivoglia disposizione che dettasse, in termini limpidi, puntuali ed inequivoci, un limite massimo di dimensionamento dei files da inoltrare ovvero che indicasse gli estremi della**

**capacità recettiva della casella di destinazione per l'utile acquisizione del messaggio p.e.c. di invio della domanda, completo dei previsti allegati documentali, resi noti alla «SISTEMA CILENTO» solo con la suddetta nota p.e.c. del 21.2.2022;**

- la **disparità di accesso alla procedura fra i partecipanti**, determinandosi una **sperequazione** tra quelli che hanno casualmente prodotto documenti con dimensioni rientranti nel limite dimensionale e quelli che, invece, hanno travalicato tali dimensioni;
- l'**assoluta carenza nella ricostruzione dei fatti** che, come rilevabile dalla corrispondenza intercorsa tra soggetto responsabile e MiSE con riferimento ai messaggi p.e.c. del 16 e del 21.2.2022, hanno determinato la rispedizione del messaggio recante la domanda.

**6-** In pendenza del gravame, il **4.3.2023** è stato pubblicato sul **n. 54** della G.U.R.I. – Serie Generale – il **comunicato** con il quale è stato dato avviso che, con **decreto del 22.2.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata approvata la **graduatoria provvisoria** delle domande per l'assegnazione dei contributi a valere sul bando di che trattasi, pubblicata sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mise.gov.it*).

**7-** Nell'elenco dei progetti pilota, allegato al sopraddetto decreto, sono state riportate le progettualità ammesse alle agevolazioni, con la specificazione dei punteggi attribuiti e dei finanziamenti assegnabili, venendo, altresì, rubricate le proposte non finanziabili per esaurimento delle risorse e finanche le istanze non ammissibili, fra le quali, però, **non è stata, in alcun modo, inclusa quella avanzata dalla «SISTEMA CILENTO».**

**8-** Di conseguenza, la Società è stata costretta ad impugnare il provvedimento direttoriale con la proposizione di un **I ricorso per motivi aggiunti**, notificato il 23.3.2023 e depositato il 6.4.2023.

**9-** Successivamente, la compagine è venuta a conoscenza, attraverso la consultazione della G.U.R.I. – Serie Generale – **n. 79** del **22.4.2023**, del **comunicato**, pubblicato il 17.4.2023 anche sul sito *web* ministeriale (*www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-13-aprile-2023-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota-graduatoria-definitiva*), mediante cui il predetto Direttore generale del MIMIT ha licenziato, con **decreto** emesso il **13.4.2023**, la **graduatoria definitiva** delle domande per l'attribuzione dei fondi, **espellendo in via risolutiva la deducente.**

**10-** A tal punto la «SISTEMA CILENTO» ha gravato anche tale decreto direttoriale con un **II ricorso per motivi aggiunti**, notificato e depositato il 5.6.2023, proponendo contestuale

istanza cautelare, trattata nella camera di consiglio del 12.7.2023, a conclusione della quale l'ecc.mo Collegio ha reso l'**ordinanza n. 11816/2023, pubblicata il 13.7.2023**, disponendo l'integrazione del contraddittorio mediante **notifica per pubblici proclami** e ricalendarizzando al **20.9.2023** l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare.

**11-** Conseguentemente allo svolgimento dell'adempimento, all'esito della discussione svoltasi in tale data, codesta ecc.ma Sez. IV del T.a.r. Lazio-Roma, con **ordinanza n. 6490/2023, pubblicata il 21.9.2023**, ha accolto la domanda interinale formulata dalla «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.», avendo:

- ritenuto che *“sono ravvisabili i presupposti per disporre la **riammissione, con riserva**, della ricorrente ai fini dell'esame della domanda presentata, che **dovrà essere esaminata entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, in esito alla cui valutazione sarà conseguentemente trattata la domanda cautelare relativa all'impugnazione della graduatoria di merito”**;*
- fissato *“per il proseguo della trattazione della domanda cautelare, l'udienza in Camera di Consiglio del **6 dicembre 2023**”*.

**12-** In ossequio a tale pronuncia, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha avviato l'*iter* di riesame, investendo, dapprima, Unioncamere per la verifica formale di ammissibilità del progetto pilota “Cilento”, di poi, la Commissione deputata alla sua valutazione.

**13-** *Medio tempore*, il MIMIT, con **nota prot. 346695 del 9.10.2023**, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 7.8.1990, n. 241, **motivi ostativi** all'ammissibilità a contributo di n. 6 istanze avanzate da soggetti privati, definitivamente stralciate, a seguito del contraddittorio procedimentale, con il **provvedimento direttoriale n. 375224 del 6.11.2023**.

**14-** Indi, l'organo collegiale, nella **riunione del 13.11.2023**, ha assunto il **verbale n. 19**, con il quale ha esaminato la progettualità di che trattasi, conferendole **65,47 punti** e, consequenzialmente, attualizzato la classifica di merito.

**15-** Di conserva, il Direttore generale del MIMIT, con **decreto direttoriale del 27.11.2023**, divulgato attraverso il sito *web* ministeriale (<https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-27-novembre-2023-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota-graduatoria-definitiva>) e reso noto con **comunicato** pubblicato il 6.12.2023 sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023, ha aggiornato la **graduatoria definitiva**, collocando la domanda della «SISTEMA CILENTO» al **posto n. 26**, dunque, in posizione inidonea all'assegnazione del contributo *“per esaurimento risorse”*.

**16-** Su tali premesse, la Società ha richiesto di **abbinare al merito** l'istanza cautelare chiamata per la trattazione nella camera di consiglio del 6.12.2023, preannunciando

ulteriori **motivi aggiunti** avverso il succitato provvedimento dicasteriale.

**17-** Al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria a proteggere la propria posizione giuridica soggettiva, la «SISTEMA CILENTO» ha, dunque, avanzato, a mezzo p.e.c. del 4.1.2024, **istanza di accesso formale** mediante estrazione di copia informatica semplice del predetto **decreto direttoriale del 27.11.2023** e del presupposto **verbale n. 19 del 13.11.2023**, completo dei pertinenti allegati, nonché dei **verbali** delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota del 22.9.2022, 29.9.2022, 6.10.2022, 13.10.2022, 19.10.2022, 6.12.2022, 13.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 10.1.2023, 12.1.2023, 17.1.2023, 19.1.2023, 24.1.2023, 3.2.2023, 21.2.2023 e 22.3.2023.

**18-** Dalla disamina degli atti, trasmessi a mezzo p.e.c. dal MIMIT il **29.1.2024**, è, però, emerso che la disamina operata dall'organo collegiale incaricato di valutare la progettualità di che trattasi è del tutto erronea e antiggiuridica, esulando *in toto* da una congrua, obiettiva e puntuale applicazione degli indicatori correlati a ciascuno dei criteri previsti per la selezione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del 30.11.2020 e dei relativi punteggi assegnabili, come specificati nell'allegato 3 al decreto del 30.7.2021.

**19-** Tale *modus operandi* ha comportato l'abnorme conseguenza che la «SISTEMA CILENTO» è stata confinata in **posizione deteriore** in graduatoria, venendole impedito di ricevere l'agevolazione richiesta, atteso che il *plafond* finanziario disponibile è stato assegnato ai soli soggetti gestori dei patti territoriali **posizionati fino al posto n. 11 della classifica definitiva**, l'ultimo dei quali ha ottenuto **75,39 punti**.

**20-** È, pertanto, evidente che **ove la Società avesse ottenuto il punteggio legittimamente attribuibile (cui aveva e ha inconfutabile diritto) avrebbe dovuto conseguire, *de iure*, un totale di 84,37 punti, superando, per l'effetto, la soglia che l'avrebbe portata ad occupare il posto n. 3 della graduatoria, in posizione **utile all'ottenimento del beneficio**, come risultante dall'ordine di preferenza applicato ai sensi dell'art. 10 del bando ai "**Criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota**" definiti nell'**Allegato 3** alla "*lex specialis*".**

**21-** Sin da tali notazioni, è di solare evidenza, pertanto, che il **decreto direttoriale del 27.11.2023**, con l'allegata **classifica di merito** e il prodromico **verbale n. 19 del 13.11.2023**, nonché, per quanto d'interesse, gli altri verbali assunti dalla Commissione di valutazione, sono **macroscopicamente illegittimi** nella parte in cui hanno conferito al Progetto Pilota "Cilento" il suddetto minor punteggio, dovendo essere, pertanto, annullati in uno agli atti prodromici avversati, con l'accertamento e la declaratoria del diritto della «SISTEMA CILENTO» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la

rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito di cui innanzi, per i seguenti

### **MOTIVI:**

I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “*LEX SPECIALIS*” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “*CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA*” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CLARE LOQUI* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).

1- È di immediata ed incontestabile evidenza documentale che, nella parte di interesse, il **decreto direttoriale del 27.11.2023**, con l’allegata **graduatoria definitiva** aggiornata all’esito dello scrutinio operato dalla Commissione di valutazione con il **verbale n. 19 del 13.11.2023**, è **illegittimo** per un **CLAMOROSO DEFICIT ISTRUTTORIO E MOTIVAZIONALE**, tale da viziare radicalmente lo scrutinio dell’istanza di contributo del Progetto Pilota “Cilento” (ID PP0062), riverberandosi ineluttabilmente sulla sua collocazione nella classifica definitiva attuativa del **Bando Progetti Pilota**.

Come anticipato in narrativa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato alla domanda avanzata dalla «SISTEMA CILENTO» **65,47 punti in luogo degli 84,37 dovuti**, avendo inferito un **indebito “taglio”** al punteggio totale ad essa spettante, **decurtato di 18,90 punti complessivi**, così, “confinandola” ingiustamente al **posto n. 26** dell’elenco finale (liddove avrebbe dovuto collocarsi al **posto n. 3**), di qui, deprivandola del contributo in ragione dell’*“esaurimento delle risorse”*, destinate ai soggetti responsabili dei patti territoriali utilmente graduati fino all’**undicesima posizione**.

Tanto, avendo completamente:

- **travisato** il contenuto prescrittivo del bando disciplinante la procedura;
- **disatteso**, in particolare, la griglia degli indicatori correlati ai parametri di valutazione delle richieste di finanziamento, come ripartiti nelle **sezioni A e B dell’Allegato 3**, palesemente **equivocati**.

Nel procedere in tali sensi, l’organo collegiale incaricato dall’Amministrazione Ministeriale ha **incredibilmente disconosciuto** l’utile posizionamento della ricorrente,

avendole assegnato:

- **12,7 punti** invece che i **14,10 punti** realmente spettanti secondo la corretta applicazione dei **criteri di selezione** di cui alla **sezione A**;
- **52,77 punti** piuttosto che i **70,27 punti** effettivamente meritati secondo l'esatta applicazione dei **criteri di selezione** di cui alla **sezione B**.

Si tratta, però, di un **macroscopico “abbaglio”**.

Va immediatamente stigmatizzato che, **in consonanza con le disposizioni scolpite dall'art. 10 del bando di cui al decreto 30.7.2021, in attuazione dell'art. 4 del decreto 30.11.2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell'Allegato 3 (“Criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota”)**, la Commissione di valutazione, prima, e il Direttore generale del MIMIT, poi, **non disponevano dello ius variandi nel conferimento del punteggio relativo agli indicatori ivi menzionati**.

**Non vi era, infatti, né vi è spazio per altre, diverse interpretazioni ed applicazioni della “lex specialis”**, la quale, nello stabilire le condizioni per l'accesso al punteggio innanzi indicato, non consentiva alcuna **deviazione**, non ammettendo l'**esegesi soggettiva** data dall'organo istruttore, nella specie, **acriticamente avallata** dal MIMIT. Un'analisi di dettaglio restituisce, infatti, l'erroneità della disamina compiuta, con la conseguente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione Statale.

Ma si proceda con ordine.

\*\*\* \*\*

**1.1-** Ai fini di una compiuta disamina della vicenda controversa, occorre preliminarmente evidenziare che, in relazione al disposto dell'**art. 4 del decreto del 30.11.2020**, dell'**art. 10 del bando (“Istruttoria delle domande, assegnazione dei contributi e concessione delle agevolazioni”)** e dell'**Allegato 3 (“Criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota”)**, la Commissione di valutazione, nelle riunioni del 22 e del 29.9.2022, di cui ai **verbali nn. 1 e 2**, ha esaminato, modificato e approvato *“la griglia di valutazione per attribuire ai singoli indicatori relativi ai “Criteri per la selezione dei progetti pilota” i punteggi di cui all'allegato 3, proposta dalla segreteria tecnica dell'ente gestore”*.

Come riportato nel **verbale n. 2**, *“Tale griglia è stata predisposta suddividendo il punteggio di ciascun criterio di valutazione, definito dall'allegato 3, per i singoli indicatori - anch'essi previsti dal suddetto allegato 3 - lavorando per decimi”*, e ai vari indicatori è stato attribuito un peso variabile in rapporto agli aspetti cui la Commissione ha **preferito** di conferire maggiore valore.

È manifesto che tale **scelta** risulta non coerente con l'originaria previsione del bando che - in ordine ai criteri di attribuzione del punteggio - non prevedeva né rendeva nota la declinazione dei punti (nella griglia definiti *legenda*), i quali solo in fase di valutazione sono stati arbitrariamente abbinati ai diversi sottocriteri.

Tale impostazione ha ridotto ed inficiato la **proporzionalità** della valutazione ed ha determinato un **vulnus di conoscenza dei criteri e del loro relativo peso**.

\*\*\* \*\*

**1.2-** Ciò posto, la valutazione della proposta della ricorrente, effettuata dalla Commissione con il verbale n. 19 del 13.11.2023, va, innanzitutto, censurata per l'erroneità dei punti attribuiti per gli indicatori della **sezione A) “Caratteristiche del soggetto responsabile del Patto territoriale ancora operativo” dell'Allegato 3 al bando**.

\*\*\*

Dall'esame approfondito dello scrutinio operato, in relazione al **criterio A.1) “Esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta”** [suddiviso in n. 5 indicatori], è emerso che l'indicatore **“Durata delle iniziative gestite dal soggetto responsabile”** è stato computato in n. 200 mesi, con l'attribuzione di 2 punti, mentre, come indicato nella Scheda progetto, la «SISTEMA CILENTO» ha avviato nel 1999 il Patto territoriale generalista, e, pertanto, volendo considerare le sole iniziative 'concluse' (come deciso dalla Commissione in sede di approvazione della griglia) alla data di presentazione della domanda (febbraio 2022) la loro durata ammonta a 266 mesi, valore che innalza a **3 punti** quelli da assegnarsi. Sempre nell'ambito del **criterio A.1**, per l'indicatore **“Qualità e coerenza delle esperienze del soggetto responsabile rispetto agli ambiti del progetto pilota”** (che - si legge nel *format* della griglia – *“permette di pesare le attività pregresse del SR [soggetto responsabile del patto territoriale] che sono considerate in linea con gli obiettivi del Progetto Pilota come definiti dal Bando. Il punteggio massimo pesa 2/6 del punteggio max attribuibile per il criterio. Questo indicatore è stato ritenuto di maggiore valore rispetto agli altri del Criterio 1”*), la Commissione individua nel 77% la percentuale delle esperienze presentate dal soggetto responsabile, attribuendo punti 16 (corrispondenti al *range* di punteggio fra il 60,1%-80%).

Oltre a rimarcare che i *range* di punteggio non erano noti al momento della redazione del progetto, come pure è da ricondurre alla discrezionalità di chi ha predisposto la griglia il motivo per cui “tale indicatore è stato ritenuto di maggior valore rispetto agli

altri del Criterio 1”, la percentuale attribuita equivale a 10 iniziative repute coerenti sulle 13 descritte dalla «SISTEMA CILENTO» (e valorizzate con il massimo punteggio nell’indicatore 1).

Di contro, rilevato che tutte le iniziative indicate dalla Società sono coerenti, in quanto sono state considerate solo quelle coerenti/assimilabili a quelle oggetto della proposta e non già ulteriori, pur condotte dal soggetto responsabile, che non presentassero caratteristiche di coerenza.

Sarebbe, in ogni caso, sufficiente valorizzare anche solo un’altra iniziativa delle 3 non valutate per portare la percentuale a 84,61% e, quindi, attribuire il **punteggio di 20**, assegnabile al pertinente sottocriterio;

Per l’indicatore “**N° di soggetti beneficiari coinvolti nel progetto**”, premesso che il criterio, come espresso, non era chiaro, in quanto per progetto l’avviso intende il progetto pilota, e non le esperienze precedenti del soggetto responsabile, la Commissione ha valutato solo i soggetti beneficiari dei due patti territoriali e non anche gli ulteriori beneficiari delle altre iniziative ritenute coerenti (che non è dato sapere quali siano), quantizzabili in almeno 310 soggetti; **il punteggio corrispondente è 8** e non 5 come attribuito.

**Per questo primo criterio, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 56 punti contro i 48 attribuiti.**

\*\*\*

Nell’ambito del **criterio A.2) “Estensione geografica dell’area di competenza del Patto territoriale con particolare riferimento all’interregionalità”** [suddiviso in n. 3 indicatori], va confermato il punteggio attribuito, pari a **45 punti**, pur trovandosi paradossale che l’indicatore “**Densità abitativa dell’area di competenza del Patto territoriale**” sia premiante per le aree ad alta densità abitativa, trattandosi di un avviso che prevede progetti di sviluppo, anche attraverso l’impiego di fondi destinati alle aree rurali.

\*\*\*

Quanto al criterio **A.3) “Qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale”** [suddiviso in n. 5 indicatori], per l’indicatore “**Caratteristiche della sede del Soggetto responsabile (dimensione e natura immobile, localizzazione, attrezzature tecnologiche in uso)**”, la Commissione di valutazione ha evidenziato la “mancata individuazione della dotazione hd e sw per personale”, invero, non richiesta dal criterio

(che si esprime in termini di attrezzature tecnologiche - e non meramente informatiche - *in uso* e non già *per personale*).

Comunque, tale dato è implicito nell'indicazione della presenza sia di 1 vano ICT in cui è ubicato un SERVER, sia di 5 uffici amministrativi che si presumono dotati di almeno una postazione pc.

Sicché, **i punti da attribuirsi sono 5**, in luogo dei 2 assegnati.

Per l'indicatore "**Articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile**", la Commissione riporta sulla scheda "*Non è presente organigramma, non sono descritti ruoli e funzioni. Emerge comunque la presenza di risorse dotate di adeguata professionalità*" ed attribuisce punti 2, corrispondenti a struttura organizz. descritta e articolata sufficientemente, fra i punti 0 abbinati a "*non presente*" o "*non coerente organigramma e parte descrittiva*", e i punti 5 assegnati a struttura organizz. descritta e articolata estesamente.

Perché il *range* di punteggio passi da 0 a 5, con la sola previsione di 1 valore intermedio non è dato sapere.

Va precisato, nel merito, che l'organigramma non era richiesto dal criterio, comparando nella rubrica della sezione di pag. 19 del *format* di Scheda progettuale solo in termini eventuali, dovendosi contestare il rilievo della mancata descrizione di ruoli e funzioni (che, in apposita tabella, vengono così indicati: n. 1 Responsabile di Progetto - leader consultant in Local Development e Innovation Management | laurea in Ingegneria; n. 2 Responsabili Amministrativi - laurea in Economia e Commercio e Scienze Politiche; n. 1 Responsabile del Procedimento - laurea in Ingegneria; n. 1 Project Development e Innovation Manager - esperta senior e leader consultant in gestione di piani e progetti cofinanziati con fondi strutturali | laurea in Giurisprudenza; n. 1 Collaboratore - esperto junior in europrogettazione e progettazione per lo sviluppo locale | laurea in Relazioni Internazionali; n. 1 Collaboratore - esperto junior in creazione di impresa e supporto allo start-up di impresa | laurea in Giurisprudenza; n. 1 Tecnico responsabile per il monitoraggio e la valutazione di interventi infrastrutturali pubblici - esperto senior in Pianificazione Territoriale | laurea in Architettura; n. 1 Collaboratrice - responsabile processi di comunicazione e *web development* | laurea in Ingegneria); emerge la strumentale sottovalutazione del dato, che va sanata con il riconoscimento del **punteggio pari a 5**.

All'indicatore "**N° di personale (FTE) operativo nel soggetto responsabile**", la progressione dei punti è la seguente:

0,1 a 1,99=1

da 2 a 3,99 FTE=8

da 4 a 6,99 FTE=10

da 7 a 10 FTE=15

> 10 FTE=20

Indipendentemente dalla non contestabilità del punteggio attribuito rispetto al n. di FTE indicati, va stigmatizzata, a riprova dell'arbitraria e spesso incongrua declinazione dei range di punteggi individuati ex post, l'esagerata forbice fra il primo e il secondo valore (da 1 a 8 punti).

**In definitiva, per il criterio 3 della sezione A, il punteggio ricalcolato totalizza 40 punti contro i 34 attribuiti.**

\*\*\*

**Riconducendo i valori in decimi, il punteggio per la sezione A restituisce 14,1 punti contro i 12,7 assegnati dalla Commissione.**

\*\*\* \*\*

**1.2-** La disamina svolta dall'organo valutativo sul Progetto Pilota "Cilento", va, ancora, contestata per l'erroneità del punteggio complessivamente assegnato per gli indicatori della **sezione B) "Caratteristiche del progetto pilota" dell'Allegato 3 alla "lex specialis"**.

Dalla verifica delle operazioni valutative svolte dalla Commissione, risulta che, in relazione al punto **B.1)** dell'Allegato 3, nell'ambito del **criterio 1) "Coerenza e qualità del progetto pilota rispetto agli obiettivi attesi"** [suddiviso in n. 3 indicatori], per l'indicatore **"Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi"**, diversamente da quanto richiamato dalla denominazione dell'indicatore, riferito al **"progetto"**, la Commissione ha scelto di assegnare un punteggio ad ogni singolo intervento e il punteggio assegnato è la media di tutte le valutazioni di coerenza sui singoli interventi.

Pur non contestandosi, qui, il punteggio assegnato - **28,79 punti** su 30 max - va osservato come a due interventi fortemente coerenti con gli obiettivi dell'avviso [il n. 46 e 74, rispettivamente un Hub innovativo di valorizzazione risorse territoriali, e una Riquilificazione Centro Storico proposta da un Comune] sia stato attribuito il punteggio 0 (come anche per gli altri due indicatori di congruità tempo e costi).

Sull'indicatore **"Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto pilota"**, la Commissione appunta che *"Progetto risulta ben articolato ed esaustivo nella descrizione degli obiettivi - anche se frequentemente ad un'ampiezza della dissertazione non corrisponde una puntuale risposta del modello allegato A2, inoltre la descrizione degli interventi è sintetica e talvolta poco chiara in quanto non sono state*

rese disponibili le descrizioni degli interventi stessi proposte dai soggetti beneficiari ed inoltre non è presente la correlazione fra attività e costi. Gli indicatori proposti sono molto ambiziosi ad esempio si parla di +100 certificazioni ambientali e +14 nuove ULA negli enti locali. Si avverte il rischio di dispersione di risorse e di capacità amministrativa per via del numero molto alto di interventi”, assegnando un penalizzante punteggio di 30, abbinato a progetto di buona qualità, invece che di 50. Va, all'uopo, evidenziato che è erronea la rilevazione della non presenza della correlazione fra attività e costi, perché tale correlazione è presente nella Scheda costi prodotta per ciascuno dei 93 interventi presentati (di cui 87 ammessi a valutazione), in cui sono puntualmente abbinati i costi per ciascuna categoria di spesa.

Inoltre, il giudizio di valore espresso dalla Commissione sull'ambiziosità degli indicatori non può trovare spazio, visto che la valutazione deve interessare i dati oggettivi, nulla rilevando il parere su quanto siano o meno in linea con quel che viene ritenuto 'ambizioso' dai valutatori.

È, piuttosto, assolutamente fattibile l'ottenimento delle certificazioni ambientali di interventi precipuamente volti a migliorare la sostenibilità del ciclo produttivo, in un'area Parco, come pure le 14 nuove ULA attivate a seguito degli interventi pubblici e non negli enti locali (e, se pure così interpretate, fra PNRR e dispositivi di ampliamento della pianta organica dei Comuni, il numero non risulta affatto eccessivo per gli interventi realizzati in n. 23 PP.AA.).

In base al riconoscimento di un progetto “*ben articolato ed esaustivo nella descrizione degli obiettivi*”, il punteggio da attribuire è quello relativo ad un progetto di 'ottima qualità', anche in combinato disposto con gli altri indicatori qualitativi espressi in altre sezioni. Il punteggio, pertanto, va rettificato con la più congrua **assegnazione di punti 50**.

**Per il criterio 1) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 98,79 punti contro i 78,79 attribuiti (suscettibile di ulteriore variazione in aumento ove si riconsideri il punteggio di 0 attribuito ai 2 interventi soprarichiamati).**

\*\*\*

Nell'ambito del **criterio B.2) “Capacità del progetto pilota di attivare le potenzialità di sviluppo economico dell'area valutando i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute occupazionali, alla crescita delle imprese nell'area territoriale di riferimento, alla nascita di nuove attività imprenditoriali, alla costituzione di reti di imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul territorio”** [suddiviso in

n. 7 indicatori], con riferimento all'indicatore "**Ricadute occupazionali**", il valore ricavato e sottoposto a valutazione è calcolato in maniera assolutamente errata: le nuove ULA, da progetto originario, erano +146,96 rispetto al valore attuale di 103, a cui si aggiungono le +14 attivate dagli interventi pubblici; pur sottraendo le nuove ULA abbinate ai n. 6 interventi esclusi, pari a n. 17, il valore si assesta su +143,96 nuove ULA e non su 57,96, che è il risultato della sottrazione dal valore delle nuove ULA (146,96+14) delle Unità già attive nelle PMI proponenti gli interventi (103).

**I punti da assegnare sono, dunque, 20** e non 15.

Il punteggio assegnato all'indicatore "**Costituzione di reti di imprese**" (su cui «SISTEMA CILENTO» ha ottenuto il massimo) offre ancora una volta lo spunto per stigmatizzare la modalità di individuazione dei sottocriteri da valorizzare.

In tal caso è stata considerata l'opzione assente=0 / presente=10, omologando il punteggio fra progetti che prevedono la creazione di un'unica rete e progetti che portano alla costituzione di più reti, anche di diversa tipologia (il ns. progetto ne prevede ben 18, distinte in + 5 reti contratto; +3 reti soggetto; + 10 reti partenariali).

Per l'indicatore "**Complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul territorio**", il punteggio di 0 attribuito è assolutamente punitivo e incongruo in quanto nella proposta presentata sono presenti ben 26 interventi di ampliamento/ammodernamento completamento/rifunzionalizzazione di progetti già esistenti, rispetto ai quali le proposte progettuali risultano complementari; la stessa motivazione espressa per l'attribuzione dei punti 0 - "*L'indicatore proposto non è coerente con l'ambito di riferimento*" - è fumosa e poco comprensibile.

Si tenga conto che il Progetto Pilota "Cilento" totalizza punti elevati nella sezione sulla coerenza con i piani di sviluppo locali, regionali, etc., e che su questo subcriterio B.2, tutti gli altri criteri ad eccezione di questo in contestazione, hanno punteggi massimi.

**Il punteggio va, allora, rapportato al valore massimo assegnato nel caso di 3 o più progetti complementari, pari a 40 punti.**

\*\*\*

In relazione al **criterio B.3) "Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione del progetto pilota"** [suddiviso in n. 4 indicatori], i quattro indicatori (di cui uno risultante dall'accorpamento con un altro tenuto separato in fase di avviso) vengono trattati insieme, in quanto su tale criterio - che è quello meno confortato dai dati oggettivi numerici - la Commissione penalizza maggiormente la proposta *de qua*.

Senza pretesa di totalizzare il massimo punteggio di 70, i punti assegnati vanno incrementati almeno sui valori medi per ciascun indicatore:

- Governance del progetto pilota: **punti 10** (fra 0 e 20, rispetto ai 5 assegnati, con la motivazione che *La descrizione, seppur ampia, risulta poco esplicativa del modello di governance*);
- Metodologia per la realizzazione del progetto. Modelli gestionali efficienti (indicatore accorpato): **punti 10** (fra 0 e 20, rispetto ai 5 assegnati, nel distinguo fra appena sufficiente e sufficiente);
- Innovatività e sostenibilità degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione del progetto pilota: rispetto ai punti 0 assegnati, si ritiene congrua l'attribuzione di almeno **5** punti;
- Coerenza degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione del progetto pilota rispetto alle metodologie: rispetto ai punti 0 assegnati, si ritiene congrua l'attribuzione di almeno **5** punti.

**Per il criterio 3) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 30 punti contro i 10 punti attribuiti.**

\*\*\*

In ordine al **criterio B.4) “Coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita dell'area territoriale di riferimento previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o locali”** [suddiviso in n. 3 indicatori], ai punteggi massimi per gli indicatori di coerenza con i piani di sviluppo regionali e/o locali e con i piani di sviluppo comunitari, la Commissione ritiene “*abbastanza coerente*” (con attribuzione di **punti 10**) il progetto con le vocazioni di crescita dell'area territoriale previste da piani di sviluppo nazionali, prendendo a riferimento i dati quantitativi dei comuni dell'area patto ricadenti nell'area pilota SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), mentre il criterio esprime in termini “qualitativi” di “*nulla*”, “*sufficiente*” e “*piena*” la coerenza del progetto con le vocazioni di crescita dell'area previste dai piani di sviluppo nazionale, a nulla rilevando quanti sono le aree ricadenti nella SNAI.

È indubbio che - per il solo fatto di ricadere su 18 comuni dell'area SNAI - il progetto sia pienamente coerente, considerata la comunanza di finalità anche con la strategia nazionale, e tenuto conto dei pieni punteggi degli altri due indicatori della sezione.

**Per il criterio 4) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 100 punti contro gli 80 punti attribuiti.**

\*\*\*

Nell'ambito del **criterio B.5) “Novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento”** [suddiviso in n. 5 indicatori], mentre ai due indicatori relativi a “tecnologie” e “modalità innovative” viene riconosciuto il massimo punteggio, sugli altre tre indicatori relativi a “processi”, “prodotti” e “servizi” vengono attribuiti 10 punti ciascuno, con il giudizio di ritenerli “innovativi” (e non “fortemente innovativi”) “allo stato della tecnica”.

Al di là del distinguo spesso farraginoso e ridondante di un indicatore legato all'innovatività in 5 differenti aspetti, va certamente contestato il riferimento “**allo stato della tecnica**”, dovendosi, piuttosto, rapportare la portata innovativa dell'intervento (e dei suoi aspetti) **allo stato del contesto**, considerato che l'intervento non si compone di progetti di ricerca e sviluppo, bensì di progetti in cui le innovazioni siano “utilizzate” (cfr. rubrica del criterio), “promuovendo” - come recita l'avviso – “la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione”, attraverso l’“applicazione” di processi, prodotti e servizi innovativi a supporto delle imprese di cui migliorare la competitività, o valorizzando le risorse territoriali, favorendo la fruizione anche “attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT” (es. droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa (cfr. ambiti/Tematiche art. 6 comma 2).

Si consideri che la stessa rubrica del criterio si riferisce alla “novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi **innovativi per l'area territoriale di riferimento**” piuttosto che “allo stato della tecnica”.

Pertanto - in un'accezione di innovazione che è relativa e da rapportare al contesto in cui si attua - i processi, i prodotti e i servizi come individuati sono fortemente innovativi per l'area territoriale di riferimento, dunque, **i punti da attribuire a ciascuno dei tre indicatori devono essere 20, per un totale di 60 punti.**

**Per il criterio 5) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 100 punti contro i 70 punti attribuiti.**

\*\*\*

Per ciò che attiene al **criterio B.6) Replicabilità e trasferibilità dell'iniziativa progettuale in altri contesti e/o realtà produttive** [suddiviso in n. 3 indicatori], la Commissione ritiene essere “*Replicabile l'intero progetto pilota*”, attribuendo i 25 punti del valore “*presente*”, alternativo a “*non presente*”, mentre attribuisce 0 punti sia all'indicatore di “*Replicabilità dei singoli interventi*” che a quello di “*Trasferibilità degli interventi a ulteriori contesti*”, motivando “*Trattazione molto ampia ma del tutto teorica,*

*non attinente alla valutazione della replicabilità/trasferibilità dei singoli interventi del progetto*"; intanto c'è da chiedersi perché le opzioni scelte siano quelle di "non presente"=0 punti" alternativo a "presente"=25 punti", per indicatori che avrebbero richiesto una modularità (da non replicabile/non trasferibile, a massimamente replicabile/trasferibile, passando per stadi intermedi, con lo spacchettamento dei punti anche in 4/5 tranches, come avviene per altri indicatori che esprimono valori incrementali).

Inoltre, la sezione in cui si argomenta di replicabilità/trasferibilità dell'intero progetto pilota e dei singoli progetti è unica, e quindi risulta di complessa individuazione la riferibilità delle argomentazioni ai differenti aspetti in valutazione; ancora, la trattazione non è teorica, quanto piuttosto confortata da riferimenti alla letteratura economica che confermano quali siano i caratteri costitutivi di progettualità replicabili e trasferibili.

Ancora, per quanto ampia e teorica la valutazione sulla replicabilità degli interventi risulta presente, secondo il criterio adottato per l'attribuzione del punteggio.

Si consideri, altresì, che l'intero progetto viene ritenuto replicabile, e, pertanto, v'è da chiedersi come possa essere replicabile l'intervento complessivo se non vi si riscontra la replicabilità di uno o più interventi che lo compongono.

Da quanto considerato deriva che la replicabilità e la trasferibilità degli interventi siano "presenti" e, quindi, **il punteggio corrispondente è, rispettivamente, di 10 e 25 punti per i due indicatori in argomento**, e non di punti 0 come attribuiti.

**Per il criterio 6) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 60 punti contro i 25 punti attribuiti.**

\*\*\*

In merito al **criterio B.7) "Congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti dal progetto pilota"** [suddiviso in n. 2 indicatori], va considerato, a comprova della modalità frettolosa e approssimativa dell'istruttoria, che mentre il criterio sulla "Congruità dei tempi" - da griglia approvata - prevede un'articolazione fra 0, 20, 40 punti, sulla griglia di valutazione dei singoli interventi ai progetti ID 53 e ID 87 sono stati, invece, attribuiti erroneamente 10 punti, valore non previsto nel *range* di punteggio.

Vale osservare, in proposito, che se i punti attribuibili sono 20, il punteggio può avere un piccolo incremento fino a salire a 19,54.

Tale sembra essere il punteggio uniformemente spalmato su tutti i progetti, sia quelli che hanno tempi di realizzazione più bassi, sia quelli che prevedono una più lunga durata.

**Per il criterio 7) sezione B, si prende, dunque, atto del punteggio di 52,87 punti.**

\*\*\*

Nell'ambito del **criterio B.8) “Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota”** [suddiviso in n. 5 indicatori], rispetto a tutti gli altri indicatori valorizzati con il massimo punteggio, l'indicatore “*Varietà dei partner*” presenta l'errore di considerare solo 3 tipologie di *partner* che hanno fatto pervenire lettera di *endorsement* al progetto pilota; di contro, gli 11 soggetti sono classificabili in **5 delle tipologie previste dalla griglia.**

Nello specifico:

1<sup>a</sup> tipologia (soggetti pubblici): Regione Campania, Ente Parco Nazionale del Cilento

2<sup>a</sup> tipologia (Università e Centri Ricerca): LUPT, SIM, KIBSlab, CRMPA (N.B. CRMPA aderisce in nome proprio e per conto di 21 partner di differenti tipologie, che farebbe scattare le 2 tipologie mancanti per l'attribuzione dei 10 punti)

3<sup>a</sup> tipologia (PMI): Distretto Turistico Cilento Sele Tanagro Vallo di Diano

4<sup>a</sup> tipologia (internazionali): Diotima, Inner, Osservatorio Europeo del Paesaggio

5<sup>a</sup> (altro): associazione Valli del Cilento Interno - SNAI

Per questo specifico indicatore, i punti da attribuire sono **8** e non 5.

**Per il criterio 8) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 78 punti contro i 75 punti attribuiti.**

\*\*\*

Quanto al **criterio B.9) “Numero e varietà dei soggetti beneficiari previsti dal progetto pilota anche con riferimento alla natura pubblica e privata e alla rappresentatività di una vasta area”** [suddiviso in n. 4 indicatori], la proposta totalizza il massimo punteggio su 3 dei 4 indicatori previsti, per un totale di 48/50 punti.

**Per il criterio 9) sezione B, può prendersi atto del punteggio di 48 punti assegnati.**

\*\*\*

Per il **criterio B.10) “Compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al finanziamento degli interventi”** [suddiviso in n. 4 indicatori], il punteggio per l'indicatore “*Varietà dei soggetti*” va incrementato, in quanto i soggetti che compartecipano al finanziamento sono sia le PMI che gli istituti bancari, come si evince - nella sezione dedicata della Scheda progettuale - dalla previsione di “*finanziamenti bancari*” a copertura della quota non assistita da finanziamento. **I punti da assegnarsi sono 3.**

Sull'indicatore "*Entità della compartecipazione*" (prima parte) non è stato possibile ricostruire la percentuale ricavata dalla Commissione di valutazione: eliminati i 6 progetti ritenuti non valutabili, il totale del cofinanziamento è di € 1.820.191,95 che - se rappresentasse il 18,85% - presupporrebbe un costo totale di € 9.656.190,72, mentre il totale costi - dopo la decurtazione degli investimenti esclusi - è pari a € 9.489.908,79, di cui il cofinanziamento apportato dai soggetti beneficiari costituisce il 19,18%.

La percentuale non è ricavata neppure tenendo in considerazione i valori precedenti all'esclusione dei 6 interventi (che risultano, altresì, essere confermati in sede di definizione della graduatoria, su cui vengono riportati i valori del progetto originario). Se tale percentuale non è sufficiente ad acquisire i 3 punti attribuiti per cofinanziamenti di almeno il 20,1%, resta contestabile l'individuazione dei *range* percentuali valorizzabili e dei relativi punteggi *ex post* rispetto all'avviso.

**Per il criterio 10) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 15 punti contro i 13 punti attribuiti.**

\*\*\*

In relazione al **criterio B.11) "*Capacità del progetto pilota di attivare ulteriori risorse pubbliche e/o private per la concessione ai soggetti beneficiari di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi*"** [suddiviso in n. 2 indicatori], non essendo stata specificata l'entità delle risorse appostate come finanziamenti a tasso agevolato, né la natura dei soggetti (pubblici o privati) disposti a concederli, il punteggio può essere confermato.

\*\*\*

**Riconducendo i valori in decimi, il punteggio per la sezione B restituisce 70,27 punti in luogo dei 52,77 assegnati dalla Commissione.**

\*\*\*

**Su tali basi, il punteggio totale - costituito dai punti della sezione A (pari a 14,10) e della sezione B (pari a 70,27) - è pari a 84,37 punti, a fronte dei 65,47 punti assegnati, abilitando la proposta *de qua* a posizionarsi dall'attuale posto n. 26 al posto n. 3 in graduatoria.**

\*\*\* \*\*

**1.3- *Ad adiuvandum***, si consideri che - a valle di un'attenta e analitica disamina delle schede di valutazione degli 11 progetti, allo stato, ammessi a finanziamento, quale unica documentazione ricevuta in risposta alla richiesta di accesso agli atti - in ordine ad indicatori significativi e oggettivi quali il "*numero dei progetti/soggetti beneficiari*"

che compongono l'intervento (indicatore B9) e la "ricaduta occupazionale" (n. nuove ULA, indicatore B2), la proposta della «SISTEMA CILENTO» risulta presentare i **valori più alti in assoluto**, esprimendo il numero di **84** soggetti beneficiari - a fronte di quelli degli interventi 'finanziabili' compresi fra il valore massimo pari a 52 (afferenti alla proposta PP027 - 9<sup>a</sup> posizione in graduatoria) e il valore minimo pari a 8 (della proposta PP016 - 2<sup>a</sup> posizione in graduatoria) - e il numero di **+143,96** nuove ULA - a fronte dei valori da 15 (espressi dalla proposta PP034 - 11<sup>a</sup> posizione in graduatoria), a 129,5 (espressi dal PP036 - 3<sup>a</sup> posizione in graduatoria).

Ne consegue che il **vulnus istruttorio e motivazionale** che connota la valutazione prodotta dalla Commissione, refluito nel provvedimento direttoriale di approvazione della graduatoria definitiva, assunto lo scorso 27.11.2023, assume **proporzioni macroscopiche**.

\*\*\* \*\*

**II- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 "CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA" AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).**

2- Le opzioni predilette dalla Commissione incaricata dal MIMIT nella specificazione dei criteri di selezione dei progetti pilota, come contestate al precedente **punto 1.1, successivamente alla pubblicazione del bando**, hanno **portata innovativa** della stessa "lex specialis", avendone **modificato "in corso d'opera" le modalità di attribuzione dei punti correlati ai diversi indicatori**, connotandosi marcatamente **violative** dei più elementari **principi di trasparenza, par condicio e favor participationis**, posti a caposaldo di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica.

2.1- L'Amministrazione precedente ha, infatti, trasgredito il dettame della **predeterminazione dei parametri di assegnazione del punteggio nelle procedure selettive**, avendo perorato, in sede esecutiva, **scelte ultronee e totalmente dissonanti** rispetto alle disposizioni predefinite nell'avviso indittivo.

Tanto, però, non è assolutamente consentito.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 7.8.1990, n. 241, infatti, ***“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”***.

A fronte di tale presupposto normativo, la giurisprudenza ha **univocamente** chiarito che, in ossequio a tale norma, ***“la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande volte alla richiesta di benefici pubblici costituisce una regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessori di finanziamenti, posta non soltanto a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione, con la conseguente necessaria applicazione delle medesime predeterminate regole alle domande coerentemente presentate entro i medesimi termini”*** (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.7.2020, n. 4301; Id., 29.7.2019, n. 5319).

È stato affermato, altresì, che ***“la predeterminazione integrale dei criteri di attribuzione del punteggio è condizione di legittimità della valutazione successivamente operata, al fine di garantire la piena trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti della procedura”*** (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. II, 29.1.2012, n. 202).

Ciò con la finalità di assicurare che i criteri utilizzati nella fase di esame delle istanze fondino su **basi giuridiche certe ed inequivoche**, fissate **prima** di svolgere qualsivoglia valutazione, così da prevenire l'**arbitraria modifica delle “regole del gioco”** nel corso del procedimento e garantire le **pari opportunità** ai concorrenti, **scongiurando l'opacità** dell'*iter* attributivo dei benefici.

Senonché, è proprio quanto è completamente mancato nella situazione in esame, **avendo l'Amministrazione riformato e alterato, *in itinere*, l'effetto prefissato dai detti criteri di selezione.**

**2.2-** Le **variazioni** apportate **de facto**, in fase valutativa, nello scrutinio delle richieste di aiuto e nella loro correlazione ai parametri attributivi del punteggio, assumono rilevanza anche sotto un **ulteriore e concorrente prospettiva invalidante.**

Infatti, come pur rilevato, (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. III, 5.5.2014, n. 1142), ***“la predeterminazione dei criteri, oltre a costituire corollario del principio generale di***

*trasparenza, rappresenta la declinazione in via amministrativa delle finalità politico-sociali (o politico-economiche, a seconda dei casi), che l'intervento pubblico intende perseguire; sotto tale profilo, la destinazione di un contributo secondo una finalità non conforme a quella perseguita sulla base dei criteri predeterminati dall'Ente, oltre a porsi in contrasto con il principio di legalità, determina uno sviamento della causa dell'intervento pubblico sotto il profilo funzionale proprio del contributo stesso".*

\*\*\* \*\*

III- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 "CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA" AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 6 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

3- Il decreto direttoriale del 27.11.2023 di approvazione della graduatoria definitiva e, prim'ancora, il prodromico verbale n. 19 del 13.11.2023 sono illegittimi per la **violazione del giusto procedimento** e, segnatamente, per la **pretermissione delle garanzie partecipative apprestate a salvaguardia del dispiegarsi effettivo del contraddittorio procedimentale**.

3.1- Giova, in linea di principio, premettere che, ai sensi dell'art. 10 L. 7.8.1990, n. 241/1990, al "DIRITTO" dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" (art. 7) "di presentare memorie scritte e documenti" corrisponde l'OBBLIGO" dell'Amministrazione "di valutarle ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

È sancito, altresì, al seguente art. 10-bis della medesima L. n. 241/1990 che "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, COMUNICA TEMPESTIVAMENTE AGLI ISTANTI I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA", onde consentire ai medesimi di "**presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, eventualmente corredate da documenti**".

Ciò posto, è univocamente attestato dalla giurisprudenza che **il preavviso di diniego debba essere applicato, di norma, anche allorché il rigetto dell'istanza sia soltanto parziale** (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. II, 22.1.2019, n. 123; T.a.r. Campania-Salerno, Sez. II, 31.10.2018, n.1536; Id., 27.11.2013, n. 2364; T.a.r. Puglia-Bari, Sez. I, 21.5.2012, n.976; T.a.r. Liguria, Sez. I , 31.12.2009, n. 4129; T.a.r. Veneto, Sez. II, 3.10.2008, n. 3116).

Ai sensi di legge, dunque, la legittimità del provvedimento finale, è subordinata non solo alla **comunicazione dei motivi ostativi** ma, soprattutto, alla **valutazione delle deduzioni e dei documenti** ad esse correlati, nonché alla conseguente, **idonea motivazione** sul mancato accoglimento delle stesse.

Trasponendo le suesposte coordinate al caso di specie, **il vizio partecipativo denunciato assume una portata lampante**, proprio con riguardo alla **peculiare articolazione della procedura** delineata nel bando di che trattasi e alla **particolare connotazione della domanda di aiuto** avanzata dalla Società ricorrente.

È dirimente notare, a tal uopo, che l'Amministrazione Ministeriale, nel **rigettare, quantunque parzialmente, il contenuto di siffatta richiesta, nella specifica parte attinente alla determinazione del punteggio commisurato ai corrispondenti parametri selettivi**, sarebbe stata, senz'altro, **tenuta a comunicare preventivamente all'interessata i motivi ostativi all'accoglimento integrale dell'istanza**.

Ciò al fine di garantire, in un'ottica deflattiva del contenzioso nonché di democraticità dell'azione amministrativa, la **pienezza e l'effettività della partecipazione privata alla dinamica procedimentale**, mediante un **contributo propulsivo e collaborativo**. Ma è proprio quanto, nella specie, è completamente mancato.

Il MIMIT ha, invero, **obliterato in toto siffatto ineludibile "tassello procedimentale"**, avendo **radicalmente omesso** di preavvisare la Società della decurtazione del punteggio richiesto nella domanda di aiuto, **precludendone l'apporto partecipativo** e procedendo, *ex abrupto*, all'approvazione della graduatoria definitiva.

In tal fatta, ha **completamente annichilito** il diritto e l'interesse della proponente a partecipare all'*iter* amministrativo attivato.

Tale **omissione** risulta **decisiva** nella vicenda in parola, in ragione del mancato riconoscimento alla «SISTEMA CILENTO» del diritto di introdurre e di illustrare, nel corso del procedimento, i propri rilievi in ordine alle valutazioni effettuate dalla Commissione incaricata circa il punteggio assegnato, in forza delle quali la collocazione in graduatoria è risultata recessiva e irrimediabilmente penalizzata, a causa dell'aprioristico impedimento alla proposizione di qualsivoglia deduzione.

E ciò assume **valenza assorbente** in relazione alla puntuale indicazione e alla conseguente allegazione, da parte della Società, degli **elementi, fattuali e valutativi**, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento amministrativo poi adottato.

**3.2-** A conclamare la violazione contestata è la stessa modalità di condotta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in seno alla procedura in parola.

Va ricordato, invero, che il MIMIT, con **nota prot. 346695 del 9.10.2023**, ha comunicato i **motivi ostativi** all'ammissibilità a contributo di n. 6 istanze avanzate da soggetti privati, espungendole definitivamente, all'esito del contraddittorio procedimentale, con il **provvedimento direttoriale n. 375224 del 6.11.2023**.

Senonché, mentre il Dicastero, in tale circostanza, per la parziale reiezione del punteggio connesso ai criteri di valutazione delle domande avanzate dalle imprese private aderenti al Progetto Pilota "Cilento", ha riconosciuto la necessità di procedere ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 7.8.1990, n. 241, **la stessa P.A. ha frustrato *in toto* le prerogative di partecipazione procedimentale** con riferimento al diniego parziale del punteggio correlato ai restanti criteri valutativi, così, incidendo sulla posizione personale, diretta, qualificata e differenziata della deducente.

Solo all'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, la compagine deducente ha, dunque, verificato che l'Amministrazione Statale aveva **risolutivamente rigettato, *in parte qua*, la sua domanda, in assenza di qualsivoglia comunicazione, impedendole di argomentare sulle concrete ragioni per le quali non fosse condivisibile la diversa prospettazione che l'Amministrazione aveva addotto a motivo ostativo per l'integrale accoglimento dell'istanza.**

**3.3-** Vale evidenziare, *in limine*, che il motivo di gravame ha già trovato autorevole e specifico avallo nella giurisprudenza relativa a siffatte procedure di attribuzione di sovvenzioni, laddove è stato affermato che "***sussiste certamente la violazione del modulo procedimentale tipico di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e, dunque, delle relative finalità***", "**per essere stato precluso all'interessato di controdedurre in ordine al mancato accoglimento del punteggio richiesto**" (*ex plurimis*, da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli Sez. VI, 19.10.2020, n. 4611).

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA.**

Per una compiuta delibazione della vicenda controversa voglia l'ecc.mo T.a.r. valutare l'opportunità di disporre una **verificazione** ovvero una **consulenza tecnica d'ufficio**, ai sensi degli art. 66 e 67 c.p.a., onde accertare la correttezza e congruenza delle

operazioni di valutazione inerenti al Progetto Pilota “Cilento”, come operate dalla Commissione incaricata ai sensi dell’art. 10 del bando, in rapporto ai “*Criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota*” definiti nell’Allegato 3 della stessa “*lex specialis*”.

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Da una disamina operata alla stregua degli indicatori di valutazione inerenti ai criteri di selezione dettati dall’art. 4 del decreto del 30.11.2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell’Allegato 3 al bando di cui al decreto del 30.7.2021, risulta che **il Progetto Pilota “Cilento” è stato illegittimamente scrutinato con l’attribuzione di 65,47 punti, venendo indebitamente collocato al posto n. 26, liddove è, invece, meritevole di ottenere 84,37 punti, dovendosi, per l’effetto, posizionare al posto n. 3 della graduatoria di merito.**

Il presente III ricorso per motivi aggiunti è stato, quindi, notificato a tutti i **soggetti responsabili dei patti territoriali** che risultano utilmente collocati nelle prime **undici posizioni** della classifica definitiva quali beneficiari del contributo assegnabile (avendo conseguito un punteggio totale compreso nel *range* tra **85,39** - primo classificato - e **75,39** - undicesimo classificato), nonché ai **soggetti responsabili che sono posizionati tra il dodicesimo e il venticinquesimo posto** (con un intervallo compreso tra **75,09** e **65,58** punti) **e tra il ventisettesimo e il trentunesimo posto** (con un differenziale compreso tra **64,90** e **61,65** punti), pur non essendo assegnatari di contributo per “*esaurimento delle risorse*”.

Il gravame è stato, inoltre, notificato anche alla «MURGIA SVILUPPO S.c. a r.l.», la quale, con ordinanza collegiale n. 932 del 19.1.2024, resa dall’ecc.mo Tribunale amministrativo regionale, è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio sul proprio ricorso (R.G. n. 16215/2023), volto, tra l’altro, a riformare la classifica definitiva di merito nella quale essa è posta al **trentaquattresimo posto** tra i soggetti proponenti domande ritenute “*non ammissibili*”.

Sta di fatto che, poiché l’impugnata graduatoria include anche altri **20 soggetti** proponenti di progettualità ritenute sempre “*non ammissibili*”, un eventuale loro coinvolgimento nel giudizio si rivela particolarmente gravoso e difficile da effettuare nei modi ordinari.

Sicché, ove dovesse ritenersi necessario evocarli in causa - ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. - si avanza, sin d’ora, **in subordine**, rispettosa istanza affinché l’ecc.mo T.a.r. voglia autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante **notifica per pubblici proclami**, prescrivendone all’uopo le modalità e i termini, come già disposto per il II

ricorso per motivi aggiunti con l'**ordinanza n. 11816/2023, pubblicata il 13.7.2023.**

\*\*\* \*\*

### **CONCLUSIONI:**

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude affinché l'ecc.mo T.a.r. voglia accogliere il presente III ricorso per motivi aggiunti, nonché il ricorso introduttivo, il I e il II ricorso per motivi aggiunti, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono soggetti al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00.**

Salerno-Roma, lì 2.2.2024

avv. Pasquale D'Angiolillo

\*\*\* \*\*

Unitamente al presente **avviso**, saranno oggetto di pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

1. **decreto del Presidente del T.a.r. Lazio-Roma, Sezione IV, n. 625/2024, pubblicato l'8.2.2024**, reso nell'ambito del giudizio n. 153/2023, firmato digitalmente dal giudice ed estratto dal sito *www.giustizia-amministrativa.it*, mediante il portale dell'avvocato;
2. **elenco nominativo dei controinteressati;**
3. **testo integrale del ricorso introduttivo depositato il 4.1.2023;**
4. **testo integrale del ricorso per motivi aggiunti depositato il 7.2.2024.**

\*\*\* \*\*

Salerno-Roma, lì 13.2.2024

avv. Pasquale D'Angiolillo